

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1848

PRESIDENZA DELL'AVV. FRASCHINI DECANO D'ETÀ

SOMMARIO. *Annunzio dell'unione di Piacenza al Piemonte — Indirizzo ai Piacentini — Schiarimenti sopra una rissa di alcuni soldati sardi — Verificazione di poteri — Eleggibilità dei Magistrati.*

IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 10 1/2 antimeridiane.

UN SEGRETARIO dà lettura del Verbale della seduta antecedente.

BALBO, presidente del Consiglio dei ministri, nota che l'asserzione del Verbale d'aver le principali autorità savoiarde abbandonato il loro posto nel momento del pericolo era meno esatta; crede poi non doversi entrare circa a ciò in cose personali; conchiude col laudare il valoroso popolo savoiaro, e si riserva a dare a tempo opportuno più ampie spiegazioni. *(Verb.)*

ANNUNZIO DELL'UNIONE DEL DUCATO DI PIACENZA

PARETO, ministro degli esteri. Avrei una buona nuova da dare. Conscio dell'animo italiano che sta in voi, conscio del desiderio che tutti hanno di vedere il nostro paese aggrandirsi e crescere di forze per resistere ai nemici, mi fo il grato dovere di dare agli onorevoli membri la notizia della riunione al Piemonte, della riunione con noi del ducato di Piacenza.

(Il Ministro dà lettura della seguente lettera del Comandante delle Truppe Sarde in Piacenza dell'11 maggio):

« Ieri ebbe luogo in questa città la funzione dello spoglio della votazione generale di questi cittadini e di tutti gli abitanti dei comuni foresi del ducato Piacentino, per decidere della loro futura esistenza politica.

» Questa funzione si fece colla maggior pubblicità e solennità possibile; ad essa intervennero tutte le autorità cittadine, come anche tutti i podestà dei comuni foresi predetti, e dallo spoglio operato ne risultò una maggioranza tale che può nominarsi unanimità, manifestando di voler essere ammessa a far parte dei Regi Stati. Pendente questa funzione si spararono 50 colpi di cannone.

» Partirà immediatamente una deputazione per recarsi da S. M. al quartier generale per offerirle gli omaggi di questa città ed intero Ducato, e rassegnarle ad un tempo l'atto solenne e legale che fu ieri rogato con tanta pubblicità, col quale i Piacentini fanno la loro dedizione implorando la reale sanzione onde venire prontamente immedesimati nei Regi Stati.

» La città fu ieri tutta parata a festa, ed alla sera splendidamente illuminata. Ad un'ora di notte si accesero fuochi lavorati, al finir dei quali splendeva una illuminaria che lasciava trasparire gli stemmi di Savoia e di Piacenza riuniti insieme, e tenuti sospesi da un'allegorica donna rappresentante l'Italia,

sotto della quale in lucentissimi caratteri leggevasi: *Evviva il Re Carlo Alberto*, e fu salutato da un tuono d'applausi e di acclamazioni portate all'entusiasmo.

» Il giubilo era universale, e commoventissimo si era il vedere quanto spontanei e quanto veramente sgorgassero dal cuore i ripetuti evviva al Re ed all'Italia. »

Mi sono fatto una premura di dar lettura di questa lettera, perchè so quanto piacere possa fare a noi tutti, i quali, tenendo in petto un cuore Italiano, bramiamo che ogni giorno si allarghi questo paese e cresca in forze. L'unione di Piacenza dà speranza di maggior ingrandimento; quindi questo giorno può riguardarsi come l'aurora del lieto avvenire in cui Parma, Modena e altri Stati a noi vicini ne formino uno potente, che valga a cacciare al di là delle Alpi i forestieri, ai quali non potremo essere amici, che quando avranno ripassate le Alpi, e coi quali allora solo potremo ritornare fratelli *(Attissimi e ripetuti applausi.)*

VALERIO. Mentre faccio eco alle nobilissime e veramente italiane parole di Lorenzo Pareto, io chieggo che consti nel processo verbale, che noi Italiani di Liguria e Piemonte non consideriamo l'atto dei nostri fratelli di Piacenza quale dedizione come essi generosamente, troppo modestamente vollero scrivere; ma bensì come un atto di unione, di concorde ed amorevole fratellanza, come sarà unione, fratellanza vera quella che ci stringerà colle altre Italiane provincie, colle quali, lieti delle stesse libertà, forti degli stessi diritti, collegati dai medesimi doveri, formeremo una sola nazione, anzi una sola famiglia *(Applausi)*.

CASSINIS propone che come appena il Governo del Re abbia accettata l'unione politica di Piacenza sia istantaneamente provveduto perchè il Piacentino nomini i suoi deputati alla Camera, e si stringano così più presto ed effettivamente questi novelli nodi, che, avvalorando l'antica unione morale, riuniscano in ora i fratelli piacentini alla grande famiglia politica della superiore Italia *(Applausi)*.

BUNICO. Poichè la parola unione fu sentita, sarà bene che il processo verbale faccia risultare che la Camera dei deputati dell'Alta Italia considera l'Alta Italia come unita a Piacenza, e spera che a questa unione accederanno molte altre parti della medesima, che formerà, come diceva il ministro, una sola nazione capace a farsi rispettare da tutte le altre nazioni, anche le più potenti; l'unione è da parte nostra, noi siamo andati verso di loro, loro abbiamo stretta la mano, essi l'hanno serrata al cuore, essi si sono dichiarati in concordia e fratellanza.

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Riguardo ai deputati Piacentini da inviare alla Camera, posso asserire che tali erano le intenzioni del Governo; che perciò esso aveva già disposto in

modo che appena fosse questa unione annunciata, andasse un commissario straordinario per organizzare quel Ducato, e perchè i Piacentini mandassero i loro deputati alla Camera (*Approvazione generale*).

**SCHIARIMENTI SOPRA UNA RISSA
DI ALCUNI SOLDATI SARDEGNI**

SIOTTO PINTOR. Per lettera pervenutami ieri da alcuni amici miei di Cagliari, io so essere gli animi di quei concittadini molto disgustati per l'incidente occorso fra alcuni soldati Sardi e la Milizia comunale di Torino. Verità è che in Cagliari non si sa ancora la cagione vera di quella avvisaglia accaduta a Torino; tanto oscuramente, tanto confusamente, tanto disordinatamente ne parlarono alcuni dei giornali, spesso anche incretinosi a quelli che, nati Sardi, sentono quant'altri la dignità dell'indipendenza nazionale e la necessità che si uniscano in fine sinceramente in uno stesso nodo di amore i popoli tutti di questa fiorente monarchia. Prima che io lasciassi la cara mia Sardegna, ho io medesimo udito farsi encomii molti alla concordia la quale, rispondendo anche molto bene a quel nome soavissimo ch'ella porta, cercò in tutti i modi di attenuare la colpa degli uni e degli altri e di scusare tutti; se non che per voce sparsa non so se da ingannati o da ingannatori, si crede dal volgo di Sardegna che si possa far imputazione a connazionali di una tentata reazione (*Molte voci: No, no!*) contro il Governo; imputazione tremenda, ignominiosa, (*No, no*), incomportevole coi Sardi, i quali, come ben sa la Camera, in sullo scorcio del passato secolo ebbero il coraggio e il valore di difendere contro la furibonda repubblica di Francia la casa del loro Sovrano che fu cacciata dagli Stati continentali per impeto di malvagia fortuna, e di irripetibili vicende. Io propongo dunque che il processo che si fa ai nostri Sardi abbia al più presto uno scioglimento. Intanto si sappia bene che si venne al processo. Se rei, cada sopra di essi la spada vindice della giustizia; ma è desiderio di tutti i buoni e della Sardegna tutta che si dia pronto termine a questo processo. Che se, come io stimo, e come mi giova credere, una semplice malintesa, se un fortuito accozzamento di fatti malagurati ha potuto in qualche modo dimostrargli rei, non sarebbe se non bene, che si rassicurassero gli animi della nazione, che fossero posti in libertà i prigionieri, e mi pare che questo sarà un atto eminentissimo di antiveggenza politica. Io chiedo dunque all'onorato ministro che qualunque spiegazione egli abbia a dare a questa mia interpellanza, piacciagli col prossimo corriere trasmetterla al Governo locale di Sardegna coll'incarico di farla pubblica con un suo proclama.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. Questo è quanto si è fatto.

SIOTTO PINTOR. Ma sono ancora in carcere.

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Trattandosi di processi spetterebbe al ministro di giustizia a prendere la parola; ma siccome il mio onorevole collega il ministro della guerra è qui presente, così a lui appartiene dare le spiegazioni occorrenti. La Camera sa che i processi di questo genere si istruiscono dall'Uditorato generale di guerra, il quale sta nella dipendenza del Ministero di guerra e marina. Io credo però che questa specie di giurisdizione nel modo con cui si tiene oggidì sia affatto irregolare, epperò mi propongo di proporre fra non molto alle Camere, di concerto col ministero della guerra, una legge che riduca ne'suoi termini veri e legittimi quell'ordine di competenza.

RICCI, ministro dell'interno. Credo anzi dovere dar questa spiegazione sul caso di cui ha fatto parola il signor cavaliere Siotto. Duolmi di sentire che ne siano insorti sospetti e lagnanze politiche in Sardegna. È noto che alcuni soldati Sardi, venuti tra loro a disputa in una bettola, avevano cominciato a venir tra di essi a menar le mani. La Guardia Comunale accorsa credette di dover proceder al fermo di alcuni fra essi. Fu opposta una viva resistenza, per cui un milite rimase ferito.

Nel mentre alcuni pochi Sardi, condotti al corpo di guardia, furono seguitati da altri soldati, così di Cacciatori Guardie come di cavalleria, che presero a vicendevolmente altercarsi, e per cui seguì l'arresto di altri soldati di differenti corpi.

Questo fatto, che non aveva alcun colore politico, eccitò in quel primo momento un'agitazione negli animi, come di una lotta fra i diversi corpi della milizia. Il Consiglio dei Ministri, che trovavasi poco dopo adunato, ordinò che, rimessi al fisco i pochi presunti colpevoli di ferite e di resistenza, fossero gli altri immediatamente inviati ai loro corpi; e il distacco dei Cacciatori Guardie partì il mattino seguente fra gli applausi della popolazione per l'esercito, e fu ordinato un celere procedimento per quattro detenuti che credo a quest'ora rilasciati. Posso assicurare che questo fatto non ebbe alcuna apparenza o colore di questione politica, ma il fatto si ridusse ad una rissa d'osteria.

VESME. Sono stato presente fin da principio a quella baruffa, e perciò posso esporne l'origine a tutte le circostanze.

Come pochi mesi prima vi era stata una disputa tra il corpo d'artiglieria e quello dei sardi; in quell'occasione soldati di altri corpi, e specialmente di cavalleria, corsero in aiuto della Guardia Civica, di cui alcuno era stato ferito. Questo minacciò di produrre una collisione tra i varii corpi di truppa, cosa che avrebbe potuto avere molto seria conseguenza.

Quindi il Governo pensò di divenire all'arresto dei sardi per troncare la cosa ne'suoi principii, e fin dal momento si stabilì che la notte stessa dovessero raggiungere il corpo, ritenuti soltanto quelli che fossero colpevoli.

In quanto all'origine del fatto, essa fu che alcuni di questi erano mezzo ebbri, ed inoltre non potevano farsi intendere che nel loro dialetto. Il fatto non ebbe importanza politica: sono certo che la brava Sardegna non ne farà carico ad alcuno: sarà tuttavia opportuno che si ordini al vicerè semplicemente di far inserire una protesta nell'*Indicatore Sardo* che è la gazzetta semi-ufficiale della Sardegna, la narrativa del fatto, perchè si tranquillizzino gli animi.

Questo credo possa produrre miglior effetto di un proclama che darebbe al fatto un'importanza che non si merita (*Segni d'approvazione*).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (*ritornato in questo momento*) annunzia che i soldati sardi furono dichiarati innocenti e rilasciati.

SIOTTO PINTOR. Sono soddisfatto della datami spiegazione, e mi basta che si sappia da' miei connazionali.

TOLA. Non è già, signori deputati, da pochi giorni, ma è da gran tempo che la Sardegna fraternizza pel Piemonte. La Sardegna, sotto il nome italiano, accoglie come fratelli e stringesi con istretto nodo a tutti coloro che si onorano di questo nome. I buoni Sardi non si sono per nulla commossi per questo accidente fortuito, che in sostanza era un nulla; la sola lontananza ha potuto in alcuni produrre un timore; ma la Sardegna intera, d'un animo solo, vuol essere una, e coi fratelli del Piemonte formare una sola famiglia. A guerreggiare contro lo straniero ha già mandato un corpo della

nazione; nel campo di battaglia, trecento volontari spargeranno il loro sangue per la causa italiana.

In questi momenti solenni si deve pensare a combattere, non a parlare di cose meno gravi e serie. Conosco l'animo del mio paese che rappresento, e dico che assolutamente non si crede e non si teme che in quest'accidente vi possa essere stata opera di *reazione* (*Applausi prolungati*).

IL MINISTRO DEGLI ESTERI. Spero che il deputato vorrà rappresentare come le cose sono andate e vorrà in pari tempo accertare i buoni che sono la massima parte, anzi la totalità della Sardegna, che noi le siamo affezionati, che crediamo a tutte le sue simpatie per noi, che non vogliamo separarci in niente; e che per conseguenza nessuno ha mai creduto che quel piccolo avvenimento succeduto potesse dipendere da un dissentimento verso noi, e certo come io la penso, la pensa tutta la Camera.

SIOTTO PINTOR. Io lo farò Io non ho affermato che la maggiorità della Sardegna creda alle voci sparse in torno a questa faccenda, ho detto soltanto che mi si è scritto con preghiera di tenerne proposito nella Camera; nè io ho inteso far altro che di soddisfare al debito della mia coscienza e alla politica mia posizione. (*Gazz. P.*)

(Il processo verbale viene quindi nella consueta forma approvato).

RICCARDI presta il giuramento.

(La Camera ne dà atto).

IL PRESIDENTE annunzia aver ricevuto dal Ministero varie lettere che non ebbe tempo di esaminare, e varie carte per le elezioni approvate e non approvate, e passarsi secondo l'ordine del giorno alla verifica di poteri, avvertendo, che non essendo ancora definitivamente costituita la Camera, si tratterà dell'eleggibilità dei Magistrati, a misura che si presenteranno delle elezioni in proposito.

GUGLIANETTI rappresenta che il numero degli stenografi non è sufficiente per rendere esatto conto dei singoli discorsi della Camera, ed invita pure la medesima a prendere le opportune determinazioni. (*Verb.*)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

SINEO, relatore del III ufficio è chiamato alla tribuna. Egli presenta alla Camera l'elezione del sig. conte Caccia fatta dal collegio di Romagnano, la quale offre delle gravi infrazioni al disposto della legge.

Dice ch'egli esporrà le principali ragioni che fecero giudicare dall'ufficio nulla la nomina.

1. Essersi introdotti nel collegio individui che non erano elettori, e che furono ammessi dalla presidenza come procuratori di chi possedeva il voluto censo.

2. Non essere il conte Caccia suddito Sardo.

3. Essere in istato di fallimento.

(Viene eliminata la prima difficoltà, perchè il numero dei voti degli elettori intrusi non basterebbe ad invalidare la nomina).

CACCIA parla contro alla seconda allegando appartenere egli al corpo decurionale di Novara, ed esser investito di feudo negli Stati.

GALVAGNO, CASSINIS, FARINA P. Parlano contro la terza allegando fra le altre varie ragioni che vi fu concordato dei creditori, per cui sarebbesi riabilitato il conte

DISCUSSIONI

2

Caccia, e quindi esser egli sotto questo rapporto reintegrato nei suoi diritti.

BIXIO aggiunge esser bensì vero che la legge civile prescrive, per ripristinare qualcuno nei suoi diritti, una sentenza del tribunale, ma che il conte Caccia può facilmente ottenerla dai tribunali presentando il concordato; che in conseguenza la Camera può sospendere la sua decisione fino a che non sia adempiuta questa formalità.

GALVAGNO E CASSINIS osservano che il conte Caccia teneva in Parigi il suo stabilimento commerciale, che ivi aveva fallito, e che il fallimento occorso in Francia non poteva togliere la capacità elettorale in Piemonte.

IL RELATORE replica alle ragioni addotte, dicendo queste obiezioni essere state fatte nel seno stesso dell'ufficio, ma vittoriosamente ribattute.

Dice avere il conte Caccia reclamato in una causa avanti il Senato di Casale la sua cittadinanza estera; che il corpo decurionale a cui il suddetto appartiene, è corpo aristocratico e non amministrativo; che per conseguenza vi sono aggregati i discendenti delle antiche famiglie anche quand'abbiano perduta la nazionalità; che la proposizione del Bixio non può venire adottata perchè la legge elettorale prescrive che il deputato sia capace nel giorno stesso in cui viene eletto; non potersi quindi ammettere la riabilitazione posteriore.

Termina col dire che il commercio è cosmopolita; che chi fallisce in un luogo è fallito su tutta la superficie della terra; che non si tratta di applicare una legge penale per reato commesso all'estero, bensì di attenersi alla presunzione della legge, che vieta di ammettere al sommo onore della rappresentanza nazionale chiunque abbia dato argomento di non bastevole prudenza nella gestione dei privati suoi interessi.

IL PRESIDENTE riassumendo la lunga discussione, pone a' voti se debbasi validare o no l'elezione.

(Essa viene alla maggioranza annullata dopo controprova).

DEMARCHI propone che secondo li precedenti della Camera facciasi risultare nel processo che dalla discussione sulla nomina del sig. conte Caccia nulla risultò che ne intacchi la onoratezza personale.

(La proposta viene adottata).

(*Conc.*)

IL PRESIDENTE dichiara sospesa la seduta al mezzo tocco.

Alle 2 1/2 la seduta è ripresa.

IL PRESIDENTE dà lettura di due lettere, la prima del Deputato Martinet che chiede un congedo di 12 giorni.

(È accordato).

La seconda del signor Talentino colla quale fa istanza perchè gli elettori di Castellamonte stati esclusi vengano reintegrati nei loro dritti politici.

(La Camera trasmette le carte all'ufficio).

IL RELATORE DEL III UFFICIO seguita la sua relazione, e presenta le elezioni:

Dell'avvocato Bixio a Deputato del 4.° collegio di Genova;

Del signor Louaraz a Deputato di Monmegliano.

(Sono approvate).

Riferisce quella del conte di Cortanze a Deputato d'Intra nella quale risultano varie irregolarità, sia per mancanza di biglietti d'iscrizione ai quali se ne surrogarono di quelli in carta libera; che essendosi dovuto sospendere per un'ora l'operazione, sortirono dalla sala varii elettori i quali non si presentarono più per la votazione; sia per essersi rinvenuto un voto di più dei presenti elettori, come pure per aver voluto entrare armate nella sala alcune guardie comunali.

(La Camera sulle conclusioni dell'Ufficio approvò che si fa-

cesse un'inchiesta appoggiandosi anche ad un atto consolare di reclamo del Comune di Cannobbio).

Riferisce pure l'elezione del Principe della Cisterna a Deputato d'Avigliana che considera come non avvenuta, risultando da lettera di aver egli accettato la carica di Senatore.

(È annullata).

Accennata la regolarità delle operazioni elettorali del collegio di Tempio, sta quindi per mettere in campo la questione d'eleggibilità de'giudici essendo, il cav. Siotto-Pintor ivi eletto, rivestito della qualità di consigliere d'appello. (Verb.)

PROPOSTA D'INDIRIZZO AI PIACENTINI

SANTA ROSA. Prima di entrare in una discussione così grave, come è quella che andrà ad occuparci, io desiderava formulare una mia proposizione. Fin da quando dal Ministro degli affari esteri fu comunicata a questa Camera la determinazione di Piacenza che ci fece tutti acclamare, io desiderava prendere la parola, ma il signor Siotto trattenne la Camera, ed io non pensai opportuno parlare.

Ora però che mi è concessa la parola, faccio una mozione che immediatamente dopo conosciuta l'adesione del nostro Governo all'unione di Piacenza venga adottato dalla Camera un indirizzo che esprima la simpatia e la gioia che essa provò per questo fraterno amplesso dei Piacentini, primo esempio dato da quel popolo di voler l'unione, che solo può costituire la nostra indipendenza, quell'indipendenza per cui ora combatte il magnanimo nostro Re ed il nostro valoroso esercito (*Vivissimi applausi*).

IL PRESIDENTE osserva al Deputato Santa Rosa che il regolamento prescrive non potersi fare proposizioni senza che prima siano sottoscritte dai proponenti e deposte al banco della presidenza, ma avuto riguardo all'indole della proposta, consulta la Camera. (Conc.)

(La proposta viene dalla Camera accolta con applausi ed approvata senza rimandarsi agli uffici). (Verb.)

DISCUSSIONE SULL'ELEGGIBILITÀ DEI GIUDICI

SINEO, relatore del III ufficio (ritornato alla tribuna). Mi rincresce di essere il primo a trattare un argomento intorno al quale non ho ancora avuto tempo di raccogliere i miei pensieri, e che bramerei di poter corredare con più estesi elementi di fatto. La legge elettorale ammette alla deputazione i funzionari dell'ordine giudiziario purchè inamovibili. Lo Statuto dichiara inamovibili i membri della magistratura superiori ai giudici di mandamento, dopo tre anni di esercizio. Occorre prima di ogni altra cosa di esaminare se il triennio cominci soltanto dal giorno in cui lo Statuto è in osservanza, oppure se debba tenersi conto del tempo anteriore. È un principio generale quello per cui la legge non opera sul passato, ma concerne solo l'avvenire. Nel computare il tempo trascorso prima dello Statuto, lo Statuto stesso avrebbe un effetto retroattivo. Aggiungasi che lo Statuto parla dei giudici nominati dal Re, cioè dal Re costituzionale, giacchè sarebbe incongruo il dare dopo l'osservanza dello Statuto un effetto progressivo ed indeclinabile agli atti del Governo assoluto.

Queste sono le considerazioni che nascono dalla lettera della legge elettorale, le quali si possono facilmente fulcire con un gran numero di consimili osservazioni sul testo della legge

non meno che sullo spirito di essa: sovra del che mi riservo di tornare dopo che sarà stata questa materia più estesamente discussa. Ora mi sembra più opportuno di avvisare alle conseguenze cui si giungerebbe, se con una prematura applicazione si dichiarassero inamovibili tutti coloro che posseggono da alcuni anni cariche di magistratura.

Queste pregiudizievoli conseguenze si renderanno facilmente palesi a chi contempla quale sia il modo in cui per lo addietro si entrava nella carriera della magistratura, quale fosse il modo con cui in essa si progrediva, quale finalmente il contegno della magistratura negli anni trascorsi.

Nell'università i giovani comunemente più agiati si occupavano allo studio della legge, cioè allo studio materiale dei trattati distesi dai nostri professori. Quindi si faceva qualche mese di pratica nell'ufficio di un avvocato. Non si richiedeva, nel tempo della pratica, nessuno studio, nessuna speciale applicazione; solo la presenza materiale. Quindi, senza che si prescrivesse nessuno esperimento, sul fondamento o della posizione sociale della famiglia, o di una qualche particolare protezione, o di altro consimile motivo, i giovani dottori erano aggregati all'ordine giudiziario, in cui si andava avanti per anzianità, a meno che le circostanze accidentali che avevano agevolato l'ingresso alla magistratura, non concorressero egualmente a rendere più celere l'avanzamento.

Eranvi ancora di quelli più felici che lasciavano i banchi della scuola per entrare nel collegio dei referendari, donde erano presto innalzati ai primi seggi della magistratura senza nessun effettivo tirocinio, senza nessuna garanzia di studio e di esperienza.

Ben lungi che il modo con cui si entrava e si progrediva nella magistratura potesse offerire qualche presunzione favorevole ai membri di essa, cadevasi in qualche guisa in una presunzione contraria.

Si sa che nella Regia Università si tenevano a sospetto tutti quegli studenti la cui mente svegliata si fosse volta a studi più elevati di quelli che non facessero oggetto del pubblico insegnamento. Era un delitto l'occuparsi di diritto pubblico o di pubblica economia. Si correva il rischio dell'espulsione solo che un prefetto avesse trovata nella vostra camera la storia d'Italia del Botta. — Se non altro, gli enormi reati di questo genere facevano soggetto di note incancellabili, di denunce ai ministri, che chiudevano per sempre ai sospetti l'adito ai pubblici impieghi.

Egli non era da maravigliarsi se la magistratura composta in tale modo si trovasse di spesso inferiore all'alta sua missione. Non intendo già di nulla detrarre alla stima, all'ossequio che molti membri della magistratura hanno saputo meritare. Essa conta degli uomini distinti per mente e per cuore, uomini che pregio altamente, ai quali sono profondamente affezionato. Ma ciò non mi esime dalla necessità di rivelare i deplorabili, i lamentevoli risultati del metodo che si teneva nelle promozioni giudiziali.

Egli è specialmente quando si trattava di eseguire le leggi contro le perniciose influenze del momento che si riconosceva come mancasse nella maggioranza dei giudici la necessaria indipendenza.

Valga per tutti l'esempio di ciò che accadde in tempo prossimo alle prime riforme introdotte da Carlo Alberto nel diritto penale. Era stata abolita la confisca anche pei delitti di lesa maestà. Tuttavia una irresistibile tendenza conduceva i giudici a pronunciare confische sotto velo di multe. Queste, secondo il testo preciso della legge, non potevano eccedere il danno effettivamente arrecato; tuttavia il Senato di Savoia per un tentativo d'invasione fatto da alcuni fuorusciti sul con-

fine dello Stato, rottasi l'insegna della dogana di Annemasse, e portato via qualche piccolo fondo di cassa, condannò solidariamente gl'inquisiti all'enorme multa di 50 mila franchi.

Potrei citare agevolmente molte incongruità dello stesso genere nelle cause civili, non già in quelle in cui ho esercitato l'ufficio di patrocinante, ed in cui potrei io stesso errare per effetto di radicata prevenzione. Dico di cause cui sono stato perfettamente estraneo, ed in cui la pubblica opinione si è altamente pronunciata. Tale è stato il caso ben noto in Torino della lite agitatasi tra la Mendicità Istruita ed il Ricovero di Mendicità, in cui si aggiudicò alla prima fra queste due istituzioni una pingue eredità sull'unico appoggio di un semplice Biglietto Regio, abbenchè le Regie Costituzioni prescrivessero nei termini i più precisi che non si avesse riguardo ai regii provvedimenti, se non erano spediti per forma di patenti interinate dai supremi Magistrati.

Lo debbo confessare: crederei sommamente pericoloso di concedere fin d'ora la preziosa prerogativa della inamovibilità a giudici che si mostravano così ossequiosi verso il potere.

Si opporrà il bisogno di aver subito una magistratura inamovibile, considerandosi questo come uno degli elementi necessari per radicare l'ordine costituzionale; al che io rispondo in doppio modo.

Primieramente di due mali che si possano alternativamente incontrare, si debbe sempre evitare quello maggiore; ed è senza dubbio un maggior male il rendere inamovibili dei giudici inetti e di carattere non bastantemente sicuro, anzichè di aspettare un triennio prima che l'inamovibilità sia decisamente stabilita.

In secondo luogo, noi potremmo, volendolo, costituirci oggi, domani al più tardi, e quindi occuparci subito di una legge che ci somministri il mezzo di avere più presto una magistratura inamovibile. Non abbiamo che ad uniformarci in ciò agli insegnamenti che davaci col fatto quel grande italiano che, assiso sul trono di Francia, tenne per più lustri nelle sue mani i destini dell'Europa. Volle bensì concedere anch'egli l'inamovibilità ai giudici, non altrimenti tuttavia che dopo un esperimento di un quinquennio; e prima che avesse a compiersi questo periodo volle che la magistratura fosse resa netta e pura da ogni elemento eterogeneo. Ecco le parole del senatusconsulto del 12 ottobre 1807, con cui spiegavasi l'opportunità di siffatto disimpegno: « *considérant qu'il est nécessaire qu'avant d'instituer les Juges d'une manière irrévocable, la justice de Sa Majesté l'Empereur et Roi soit parfaitement éclairée sur leur talent, leur savoir et leur moralité, afin qu'aucune partie de leur conduite ne puisse altérer, dans l'esprit des justiciables, la confiance et le respect dû au ministère auguste dont ils sont investis.* »

Non intendo di fare però una specifica proposta a questo riguardo; solo bramo che si proceda con le opportune cautele, e che con un giudizio immaturo e precipitato non si venga a dichiarare sin d'ora inamovibile la maggior parte dei membri attuali della magistratura.

Gli occhi della nazione stanno rivolti verso i suoi deputati; essa confida che la Camera stabilirà il nuovo ordine costituzionale sopra le basi le più solide, e che volgerà specialmente la coscienziosa ed energica sua volontà alla retta e sicura amministrazione della giustizia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io mi disponevo oggi ad entrare nella discussione che già da alcuni giorni si era proposta, quella cioè di trattare i punti accennati sull'ordine del giorno. Ma io dico schiettamente che non prevedeva di dover così presto presentarmi innanzi a voi, perch'io non pensava di dover inaugurare il corso delle

nostre discussioni con un atto di difesa della patria magistratura. Eppure è necessario che un atto di difesa si contrapponga all'atto di accusa che avete udito. Un atto di difesa è troppo necessario per parte di chi ha appunto sotto la propria responsabilità l'importante direzione dell'ordine giudiziario.

Incomincio adunque col dichiarare che, a parte alcune mutazioni occorse nel personale dell'ordine giudiziario da attribuirsi a specialissime circostanze che non toccano menomamente l'onore e la probità dei funzionari, non vedrei motivo per operare le eliminazioni cui potrebbe tendere l'opinione di quelli che si fanno a muovere tanto alte querele contro i funzionari dell'ordine giudiziario.

L'oratore a cui succedo non ha addotto all'appoggio della sua disapprovazione che la citazione di due fatti, uno che accenna ad una imposizione di multa ch'egli reputa essere stata smodata raffrontandola coi fatti cui si applicava, l'altro che concerne la ricognizione, che egli crede erronea, dell'autorità di un Regio Biglietto nella causa del Ricovero di Mendicità contro l'Opera della Mendicità Istruita di Torino.

Sul primo degli allegati fatti, siccome si tratta di determinazione di pena, epperò di adempimento di puro ufficio di giudice, io non crederei che si possa farne oggetto di accusa attuale alla magistratura.

La determinazione, quand'anche si voglia avere per eccessiva, di una pena in un caso speciale non può costituire oggetto di sindacato politico, quand'anche costituisca un errore di criterio nel giudice. Nel santuario della coscienza del giudice non vi è autorità estrinseca che possa entrare. Ogni azione diretta od indiretta che un Governo qualunque volesse esercitare su tale coscienza, sarebbe enorme ingiustizia, sarebbe violazione di un principio su cui riposa in gran parte la pubblica tranquillità.

Le sole vie giuridiche possono condurre ad emendazione di errori di giudici nell'esercizio intimo del loro ministero: ogni altra ingerenza sarebbe eminentemente abusiva. Questo non abbisogna di prova per chiunque abbia seriamente meditato sull'indole e sull'effetto del ministero dei giudici.

Intorno all'ammissione del R. Biglietto rimproverata all'antico Senato di Piemonte, non farò che porre in avvertenza la Camera che si trattava principalmente nella causa indicata di una destinazione di eredità la quale si era in certo modo commessa alla fede del Re, e che per parte del Governo di allora erasi attribuita ad un pio stabilimento perchè in quel tempo mancava l'esistenza del destinatario contemplato definitivamente dal testatore. Quindi era l'oggetto piuttosto amministrativo che legislativo.

Questi due fatti di antica data, lo dico schiettamente, non mi paiono tali da provocare un sentimento di disapprovazione verso l'ordine intero della magistratura.

Il sospendere poi l'esercizio della prerogativa dell'inamovibilità per tre anni posteriormente all'osservanza dello Statuto, trascenderebbe probabilmente nell'intenzione d'istituire squittinii. E dirò pur francamente che male mi suonano costesti nomi, e che credo che le inquisitorie disamine che dispongono alle eliminazioni, sieno del pari dannose sotto l'aspetto morale, che improvvide sotto l'aspetto politico.

Qualunque sia per essere il voto decisivo della Camera, che rispetterò sempre profondamente, non potrei però a meno, per quanto a me riguarda personalmente, che avere, secondo la mia intima convinzione, per applicata di fatto l'inamovibilità stabilita dallo Statuto ai membri dell'ordine giudiziario giudicante, che abbiano compito precedentemente il triennale esercizio delle loro giudiziarie funzioni. Questa ina-

movibilità forma una precisa guarentigia costituzionale, ed entra in quella ragione d'equilibrio per cui la forma del Governo rappresentativo si disse elegantemente *ponderibus librata suis*.

Credo per ultimo, e la Camera, ne son certo, converrà meco nell'alta sua saviezza, che conviene anzitutto mirare a mantenere nella sua piena indipendenza l'ordine giudiziario a fronte pure di altre accessorie esigenze, perchè la giustizia primeggi anche sulla politica. (Gazz. P.)

BROFFERIO. Non era mio intendimento, o signori, di partecipare a questa discussione; e se io chiesi la parola non fu per altro, se non perchè dividendo e professando la stessa opinione dell'avv. Sineo, mi credo in obbligo di sostenerla, permettendomi di fare ad un tempo alcune osservazioni alle eloquenti parole che il Ministro della Giustizia ci ha fatte ascoltare.

Fui anch'io come foste voi tutti sugli scanni universitarii, e la storia dell'insegnamento pur troppo ci è nota. Io sono inoltre da lunghi anni patrocinatore in cospetto ai tribunali, e nessuno meglio di me sa rendere la dovuta giustizia ai nostri magistrati per la loro integrità, per la loro specchiatezza, per la dottrina loro. Ma son mutati i tempi, mutate le contingenze. Ora più non si chiede soltanto ai giudici sapere, studio e diligenza, si chiede anche, si chiede altamente che siano sacerdoti della patria non meno che della giustizia, ed è per questo motivo che lo Statuto vuole nel magistrato un triennio d'esercizio come un esperimento della sua fede politica.

Ora io chiedo alla imparzialità vostra se i nostri magistrati così specchiati per meriti civili lo siano stati per politiche virtù. Ed avvertite, o signori, che non alle persone io ne fo colpa, ma alla nequizia dei tempi che non permetteva ai buoni cittadini di alzare nobilmente la fronte; quindi, osservo al signor ministro non esser ingiuria, com'egli parve credere, il far voto che una magistratura, la quale si trovava per lo avanti col giogo sul collo, possa far prova di libera cittadinanza e di affetto di patria, prima di essere ammessa a godere degli onori del Parlamento.

Già dissi che ciò non tornava a biasimo della magistratura, e riconosco pienamente che alcuni dei suoi membri aveano animo Italiano anche in difficili tempi: ma erano casi speciali; e se gli stranieri ricorrevano alla Piemontese giurisprudenza per aver dotte interpretazioni delle leggi, non si volgevano a noi certamente per avere insegnamenti di politica dignità.

Tutti conoscono il funesto Editto del 21 maggio 1814, che fu cagione di lunghi disastri al Piemonte. Il danno immenso che ne derivò non fu conseguenza soltanto dell'improvvido Editto, ma della improvvida esecuzione che si affrettò a dargli la magistratura, in odio delle liberali istituzioni dalla rivoluzione ereditate.

Voi ricordate tutti, o signori, come in quei tempi sorgesse un Dalpozzo, il quale co' suoi scritti fece arrossire de' suoi eccessi la magistratura, e se dopo il 1817 si ebbero dai magistrati più comportabili provvedimenti, vuolsene saper buon grado a quel benemerito che in mezzo a tante tenebre osava portare un raggio di luce.

Si parlò del pubblico insegnamento per accennare quanto fosse insufficiente ne' scorsi tempi alla politica educazione del magistrato. E chi non lo sa? Certo noi non dobbiamo accusare nè la dottrina, nè le intenzioni degli onorandi nostri professori, per molti dei quali professiamo la massima venerazione. Era la colpa di chi presiedeva a questo insegnamento, che si faceva consistere nel materiale studio di qualche sterile trattato di diritto civile e canonico, che non solo non giovava

a farci buoni cittadini, ma ci rendeva forse più incapaci di prima (*Ilarità*).

Se taluno occupavasi seriamente negli studii di diritto pubblico, di economia politica, di scienze legislative, era certo che chi presiedeva guardavalo con occhio torvo (*Rumori diversi*), e poneva sul suo nome un nero segno che non si cancellava per tutta la vita.

Per queste ragioni io penso che volle lo Statuto coll'art. 69 che il magistrato facesse esperimento della sua fede politica prima di aver ingresso alle politiche discussioni.

Io dichiarai che non voleva trattare in merito la questione sulla quale si sta disputando; quindi mi limiterò ad una osservazione. So che le sentenze dei tribunali non hanno autorità di legge; ma la magistratura non vorrà certamente respingere gli oracoli dei magistrati. Ecco pertanto un caso di recente interpretazione che io sottopongo alla loro sapienza. Pubblicavasi nel 1840 il Codice penale, in cui si stabiliva un nuovo ordine di prescrizione per le pene e per le azioni penali a beneficio degli accusati. Ognun di voi sa, che quando si tratta di diritto criminale la legge ha forza di retroattività quando è a favore dell'accusato; e pertanto non mancarono i difensori di invocare le nuove disposizioni di legge a beneficio degl'infelici dalla giustizia già prima percossi.

Tuttavolta giudicava il Senato che le prescrizioni di cui agli articoli 145 e 146 del Codice penale non avessero vigore che dal giorno della pubblicazione del Codice stesso. Se questa legale interpretazione veniva sancita in materie criminali dove l'umana carità si fa in soccorso dell'umana miseria, perchè si giudicherà diversamente quando la politica palestra chiede pubblica professione di politica fede? Tal è il mio convincimento: e ringrazio la Camera di avermi accordata straordinariamente la parola per farne pubblica testimonianza col cuore di un cittadino che ama sinceramente la patria e le istituzioni sue (*Applausi*).

BONCOMPAGNI, ministro dell'Istruzione Pubblica. Colle osservazioni che furono fatte sulla magistratura Piemontese, alcune ne furono proposte dal sig. avvocato Brofferio intorno all'insegnamento di giurisprudenza, che per l'addietro si dava nell'Università. Sicuramente io non vengo alla tribuna per sostenere che l'insegnamento delle scienze giuridiche sia sempre stato nei tempi addietro quale potevano richiederlo le esigenze della scienza. Convengo anch'io che l'insegnamento della giurisprudenza, ristretto al diritto positivo, non poteva nè convenire all'esigenza della scienza, nè preparare all'adempimento di tutti gli uffizi civili.

Mi corre per altro debito di avvertire che già prima del 1821 l'illustre conte Prospero Balbo avea fondato nella nostra Università l'insegnamento dell'economia politica e del diritto pubblico. Mi corre obbligo di avvertire che conviene porre una distinzione tra l'insegnamento quale si dava nei tempi che accompagnarono la reazione succeduta dopo il 1821, e l'insegnamento della giurisprudenza quale fu instaurato dal mio predecessore nella carica di Ministro dell'Istruzione pubblica, che tanta memoria lasciò di sé presso tutto il corpo insegnante, presso tutta la gioventù studiosa.

Io ne chiamo qui l'attestazione della Camera e specialmente di tutti i membri del Corpo universitario se non siasi procurato, per quanto lo comportavano i mezzi di cui poteva disporre l'Università, di sollevare l'insegnamento a quell'altezza che richiedevano i tempi; se non si sia nella scelta delle persone e nella larghezza dei programmi secondato i desiderii degli amici della scienza. Ho dichiarato, o signori, che non intendeva di fare intieramente l'apologia di tutto il sistema di insegnamento che per lo addietro si seguiva; ma io però

non posso lasciar passare inosservata la proposizione che vi è detta, che cioè quest' insegnamento contribuisse a rendere la gioventù, che frequentava l'Università, più servile.

A distruggere quest'asserzione valgano le virtù civili che da tutti furono riconosciute nei professori che insegnavano il diritto nell'Università, virtù civili che non si smentirono fra noi anche nei tempi più tristi.

Sì, o signori, anche nei tempi più dolorosi che seguirono il 1821 (questo io posso attestarvelo, perchè allora io frequentava l'Università, e molti la frequentavano che siedono in questa Camera, voi lo sapete), anche allora se i nostri professori erano obbligati ad un eccesso di prudenza dalla tristezza dei tempi, non mancava certamente nell'insegnamento la dignità, non mancava nella loro vita l'esempio delle virtù civili. Signori, io so meglio che altri quanto si aspetti da chi regge le cose dell'insegnamento pubblico; non so se potrò soddisfare all'alto incarico che il Re mi ha commesso; all'alto impegno che io ho assunto verso la mia nazione nell'assumere l'ufficio di Ministro dell'Istruzione pubblica. Certamente non mancherà per mia volontà se col concorso del Corpo insegnante e col consiglio di quelli che amano la scienza, l'insegnamento da noi sia degno di un popolo libero, degno di un popolo Italiano. Io prendo solennemente l'impegno di fare quanto starà in me per giungere a questo scopo, ma debbo anche dichiarare che io non credo dover esigere gran fatto più di quello che si è fatto finora da chi avea l'insegnamento nella nostra Università, rispetto alla virtù civile, rispetto alla dignità dell'insegnamento, alla generosità dei sentimenti.

SERRA F. M. Signori, spiaceci che le prime mie parole davanti all'augusta nazionale assemblea possano sospettarsi ispirate dall'amor proprio, o da considerazioni di personale interesse. Membro dell'ordine giudiziario, veggio nella capacità de' miei colleghi attaccata anche la mia. So che nei liberi Governi evvi un'ambizione lecita, onesta, lodevole, quella di arrecare negli affari della patria il frutto dei propri lumi e della propria sperienza; ma quando voi saprete, o signori, che lungi dall'ambirla, io non ho neppure desiderata la deputazione, quando saprete che l'accettazione dei tre mandati, che in tre diversi collegi mi furono conferiti, importa per me un gravissimo sacrificio, spero vorrete con maggiore benevolenza accogliere le brevi parole mie. La questione che oggi attira l'attenzione della Camera, la questione per me principale è quella che emerge dalla prescrizione della legge elettorale combinata con quella del fondamentale nostro Statuto. Si potrà, o signori, formularla in questi termini: la decorrenza del triennio, necessaria per la inamovibilità de' funzionari dell'ordine giudiziario, deve ella computarsi dalla data dello Statuto, oppure deve calcolarsi dal tempo dell' effettivo ingresso in funzione? Credo vera la seconda, piuttosto che la prima opinione, e di più la credo consentanea alla legge, consentanea allo stesso beninteso interesse delle nostre liberali istituzioni.

Ma prima che io discuta brevemente questa questione, mi permetta questa onorevole assemblea che a nome del collegio che ho l'onore di rappresentare, che a nome dell'intera Sarda Nazione, interpretando anche il voto dei miei colleghi deputati, io manifesti alla Camera la riconoscenza la più sentita per la solenne prova di simpatia e di amore che oggi vi siete compiaciuti di darle. La Sardegna da più di un secolo ricongiunta all'Italiana famiglia sotto l'ombra dell'aquila Sabauda fu da quel tempo in qua poco conosciuta, epperò male giudicata. Rallegrati però, patria mia diletta, terra d'eletti ingegni, e di cuori generosi le provincie subalpine oggi con te si stringono in uno stesso amplesso

fraterno, e l'ora della tua compita rigenerazione è assicurata.

Reso alla Camera per quanto per me si potesse meglio questo tributo di gratitudine della Sardegna, io ritorno alla quistione che mi ha fatto salire la tribuna.

Lo scopo della legge, per mio avviso, altro non è che quello di compiere la Camera elettiva di persone per quanto si può indipendenti dall'influenza del potere. Ora l'indipendenza dei Magistrati è conseguenza diretta della loro inamovibilità. Che se la legge avesse voluto sospendere questa inamovibilità sino alla decorrenza del triennio, pare a me che non già di termini di tempo presente, ma di tempo futuro, ella si sarebbe servita; appunto perchè al tempo futuro, ossia alla decorrenza del triennio, era rimosso l'esercizio del diritto dalla legge conferito. La legge che assoggetta i funzionari dell'ordine giudiziario alla decorrenza di un periodo di tempo per poter essere membri di questo augusto consesso, assoggetta egualmente e magistrati, e ministri, e diplomatiche militari, per poter far parte dell'Alta Camera del Senato.

Ora, o signori, quanti Senatori non ha scelto il Re fra queste quattro categorie, che pure non hanno ancora percorso questo triennio di prova? Ma se la norma migliore per interpretar la legge è il fatto del Legislatore, non so, o signori, quale argomento più valido possa qui apportarsi per raggiungere il vero e generico senso della legge. Io non terrò conto, o signori, della valida cooperazione che i lumi e l'esperienza della nostra magistratura potrà arrecare ai gravissimi lavori della Camera: vedo in questo augusto consesso raccolte molte celebrità del foro Ligure e Piemontese, vedo molte sommità di merito e di sapere perchè io non tema che anche rimosso il concorso della magistratura, le nostre istituzioni liberali abbiano a soffrire per ciò alcun pregiudizio nell'ulteriore loro sviluppo.

Ciò nondimeno credo che se un' interpretazione diversa da quella che io do, potesse qui adottarsi, forse che, se non dannosa, sarebbe quanto meno disconveniente.

Qualunque sia l'odierno pensare de' nostri vicini d'oltremonti, è per me, o signori, sempre certo che l'inamovibilità dei magistrati è una vera conquista che lo spirito liberale fece contro la pernicioso influenza del Gabinetto. Ora rimettete, o signori, l'inamovibilità dei magistrati sino al decorso del periodo triennale, con questo solo fatto sospenderete per tre anni l'influenza benefica di quella guarentigia che è la guarentigia migliore delle liberali istituzioni perchè è noto, o signori, che l'inamovibilità del magistrato, assicurando l'indipendenza dei giudici, assicura nel tempo stesso l'indipendenza dei giudizi. Se non che l'opinione pubblica non pare che sia consentanea a questa soluzione che vorrebbe darsi alla questione; moltissimi collegi hanno portato agli stalli di questa Camera persone che fanno parte della magistratura Piemontese e Sarda. In moltissimi altri le candidature dei magistrati furono promosse dove con maggiore, dove con minore successo; e sarà conveniente, o signori, il tener nessun conto di quest'opinione pubblica così solennemente manifestata? E potrà oggi la Camera disconoscere affatto l'influenza di questa forza onnipotente in faccia alla quale, nel 1848, crollano i baluardi e si spuntano le baionette?

BIXIO. Signori, mi gode l'animo di poter aprire la prima volta la parola innanzi ai mandatari del popolo, discutendo una questione per sè rilevante. Ardua, perchè sostenuta e combattuta, come testè udiste, da elettissimi oratori; importante perchè si tratta di assicurare o di togliere alla nostra Camera illustri magistrati in circostanze palpitanti di mille affetti diversi e vitali, nelle quali si tratta niente meno che di stabilire e fondare il trono del Re Italiano sovra forti, sovra splendide, sovra gene-

rose, sovra liberissime istituzioni che innamorino i nostri vicini di unirsi al nostro Stato, tendano a far cessare la loro fredda peritanza, e valgano a chiamare a vero amplesso fraterno, come testè vi occorreva il Piacentino, non solo la Parma e quel di Modena, ma ben anche la gloriosa Venezia, la generosa ed opulenta Milano. Duolmi che un magistrato egregio, il quale qui siede fra noi, sia colpito sì da vicino da questa questione, che non possa versare in quest'aula il suono dell'antica sua voce, giacchè se ei potesse spiegare fra noi la bella, la eletta, la splendida, la dotta, la ordinata, la eloquente sua voce, il partito sarebbe pria vinto che propugnato. Veniamo alla questione. Si tratta d'interpretare, o signori, l'articolo 98 della legge elettorale. Io lo confesso, la mia tela è diversa da quella di tutti quanti mi precedettero. La mia tela è più larga, è universale, concilia il rispetto profondo che professo alla magistratura coll'ampiezza de' miei liberi sentimenti; io interpreto l'articolo 98 nel modo seguente: che, cioè, non si occupi nè dell'amovibilità od inamovibilità personale dell'individuo, ma che si occupi semplicemente di quella inamovibilità ed amovibilità che dipende dall'ufficio. Mi direte voi che la parola ci strozza: non è vero, lo nego. Se la legge dicesse così: « Non possono esser eletti deputati i funzionari che appartengono alla magistratura amovibile, » allora tutti mi rispondereste ad una voce, che quelli i quali appartengono alla magistratura inamovibile attualmente potrebbero essere eletti, giacchè in tal caso il testo della legge non escluderebbe che coloro i quali appartengono alla magistratura amovibile per ufficio. Vediamo la questione nel senso inverso. Se l'art. 98 dicesse: « Non possono essere eletti deputati i funzionari stipendiati ed amovibili, e quelli che, per quanto inamovibili, non godono il possesso di un triennio d'esercizio, » vi vorrebbe una maschera in faccia all'oratore per sostenere che coloro i quali non hanno il triennio d'esercizio potessero presentarsi all'elezione. Ecco dunque quali sarebbero i testi di legge non soggetti alla interpretazione del giureconsulto. Ma noi non siamo nè nell'uno, nè nell'altro di questi estremi. La legge dice semplicemente che sono esclusi dall'essere deputati i funzionari amovibili dell'ordine giudiziario. Io parlo innanzi ad un'adunanza composta in gran parte di dottissimi giureconsulti: è la parola *amovibile* che noi dobbiamo vedere se si riferisce alla amovibilità perpetua e d'ufficio, o se pure questa parola si riferisca alla amovibilità precaria e personale.

Qui mi si presentano due modi d'interpretazione: il primo modo d'interpretazione è il razionale più bello e sottile, il secondo quello dell'interpretazione storica, che è il fondamento della scuola Alemanna, il quale è meno brillante, ma è più sicuro e più utile. Io dunque vi esporrò la storia di quest'articolo 98, e spero di dimostrarvi palpabilmente, non sólo legalmente, che la legge non può lasciare un dubbio al mondo nella sua spiegazione.

Allorquando la commissione sulla legge elettorale si occupò di vedere se in questo augusto consesso vi potessero sedere pubblici impiegati, pensò che si dovessero restringere almeno ad un quarto, e che oltre i cinquantuno si dovessero eliminare i soverchi. Come si dovevano escludere? Mandarli a partito? Era cosa invidiosa, delicatissima, e poteva destare giusti richiami. Affidarsi per intero alla sorte? La sorte per antico proverbio è cieca e poteva togliere alla Camera i migliori deputati. Quindi si credette preferibile spediente di creare innanzi tratto certe incapacità nelle persone dei pubblici funzionari, affinché si presentassero in minor numero a questa Camera, e la sorte dovesse cadere su pochi escludendi. Per la incapacità relativa ai Magistrati si erano compilati due articoli in questo modo: 1.° I Magistrati esercenti funzioni di grado in-

feriore ai consiglieri dei Magistrati d'appello non possono essere deputati. 2.° I membri del Pubblico ministero, meno l'avvocato generale presso il Magistrato di cassazione, ed il procuratore generale presso la Camera dei Conti. Ponete mente a questi due articoli. Non si parlò nè di inamovibilità nè di amovibilità, si parlò semplicemente di grado.

Tutti quelli che erano inferiori al grado di consigliere dei magistrati di appello erano esclusi dalla deputazione; ne erano poi esclusi tutti quelli i quali appartengono alla magistratura amovibile per ufficio, come l'ufficio dell'avvocato generale e fiscale, i giudici di mandamento, e l'ufficio de' poveri. Presentato il progetto di questa legge al Ministro degl'Interni, il Ministro degl'Interni osservò, che se si escludevano molti dei magistrati da un certo grado in poi, bisognava anche escludere taluno fra i militari, perchè altrimenti il semplice soldato poteva presentarsi alla Camera, mentre non vi si poteva presentare per esempio un assessore di prefettura. E il Ministro degl'Interni diceva pur bene, e profetava, imperocchè noi togliti dobbiamo di preferenza occuparci di fondare il patrio Statuto, e l'armi devono combattere nel campo della gloria, come le nostre ora combattono valorosamente, vittoriosamente fra il Mincio e l'Adige onde cacciare per sempre i barbari dalla cerchia boreale delle Alpi.

Il Ministro degl'Interno propose quindi che si facesse una modificazione all'articolo che riguarda i militari: proponeva che coloro i quali fossero inferiori al grado di capitano non potessero venir eletti alla deputazione. Presentato il progetto così modificato dalla Commissione all'intero Consiglio de' Ministri, non piacque questa esclusione dei militari al di sotto del grado di capitano, e si volle che restasse la legge come era quanto ai militari.

Allora il Ministro degl'Interni osservò che se non si faceva alcuna esclusione e alcuna mutazione intorno ai militari, nemmeno si doveva fare pei giudici, e che tutti quanti i magistrati dovevano potersi presentare alla deputazione, meno gli amovibili per ufficio. Allora fu tolto il primo articolo. « Immaginati esercenti un grado inferiore a consiglieri d'appello non possono essere Deputati. » Questo articolo essendosi tolto, rimasero i giudici ammessi sia che avessero tre anni di esercizio prima della carta, sia che non avessero prima della carta questo triennale esercizio. Restava il secondo articolo, ed esso fu conservato; ma invece di scriverlo come erastesio cioè: « Il pubblico ministero meno l'avvocato generale presso al magistrato di cassazione ed il procuratore del Re presso la Camera de' conti » si scrisse per breviloquenza: « Non potranno essere Deputati i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario. » Queste parole *funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario* sono quindi la traduzione di queste altre: *gli ufficiali del pubblico ministero, l'ufficio dei poveri, e i giudici di mandamento*. Il primo articolo fu tolto perchè fu tolta la distinzione dei gradi, perchè fu tolta la limitazione; perciò tutti i magistrati e amovibili e non amovibili, purchè appartenessero alla magistratura inamovibile per ufficio, furono ammessi tutti quanti. Chiederà la Camera forse; come si garantisce questa storia? Erano presenti alla discussione della legge il presidente attuale dei Ministri, il quale era presidente della Commissione per la legge elettorale; vi era il Ministro degli Interni, il quale propose tutte le indicate modificazioni; vi era l'illustre storico della Milizia Italiana, che credo qui presente, e deve anch'egli rammentare la vera posizione della questione; vi era l'egregio avvocato Deferrari, che potrà renderne leale e franca testimonianza. Questo fatto parlerebbe, per così dire, nell'individuale suo interesse; pure appunto per questo sarà egli meno religioso osservatore della verità? Oltre che, par-

lando io innanzi a molti giureconsulti, mi faccio lecito di aggiungere che, quando un individuo depone non in favore semplicemente del singolo, ma in favore degli universi, è anche testimonio abile in una questione, ove possa avere interesse. Ora se la verità è questa, se volle la Commissione, se volle il Ministro che approvò la legge, che tutti i giudici nominati antecedentemente o posteriormente allo Statuto, avessero il triennale esercizio, o non l'avessero, fossero Deputati, ed escluse semplicemente i membri del ministero pubblico, dell'ufficio dei poveri ed i giudici di mandamento; come potremo noi, senza rovesciare la legge, cacciare dalla Camera i magistrati, ed ammettere intanto tutte le altre categorie d'impiegati, le quali sono in maggior numero e tutte amovibili?

Dico si violerebbe assolutamente la legge, e non vi è dubbio, perchè la legge è ora spiegata; l'interpretazione deve prendersi nella parte storica della stessa, e questa storia dimostra che pei funzionari stipendiati ed amovibili si debbe intendere i funzionari stipendiati ed amovibili per ufficio e perpetuamente, ed allora quei magistrati i quali sono inamovibili per ufficio qualunque, persino al tempo del loro esperimento, avevano il diritto di presentarsi alla deputazione.

Veniamo all'interpretazione legale. Prego la Camera di tollerare se la pratica procede alquanto per le lunghe; ma si tratta di una questione vitale, si tratta di ammettere o non ammettere la inamovibile magistratura; quindi mi pare che le parole non possono mai credersi soverchie. Io osservo intorno allo spirito della legge che essa diventerebbe ingiusta e gravosa per la magistratura, se noi escludessimo con l'articolo 98 i funzionari stipendiati ed inamovibili per ufficio dell'ordine giudiziario, e vi comprendessimo solo gli inamovibili dopo l'esercizio triennale, escludendone pure tutti gli amovibili per ufficio.

Così adoperando abbiamo tre eccezioni contro la magistratura: una per gli amovibili, l'altra per coloro i quali sebbene inamovibili per ufficio non hanno ancora l'esercizio di tre anni, ed il terzo ostracismo sta in questo che quegli stessi che noi ammettiamo non potrebbero stare assolutamente sugli stalli della Camera stessa, ma bisognerà porli nell'urna, perchè il numero di tutti gli impiegati eccedendo i cinquant'uno, bisogna ancora trargli a sorte. Dunque la magistratura avrebbe queste tre esclusioni; quella degli amovibili, e questa è assoluta; quella degli inamovibili, i quali non avessero l'esperimento di tre anni; e l'altra della sorte perchè se vengono tratti dall'urna, non ostante la nomina, bisogna che tornino alla patria. Invece tutti gli altri impiegati, molti dei quali certo nel formare le leggi hanno minor importanza dei magistrati, non avrebbero che un'esclusione. Io cito gli ecclesiastici pei quali non vi è alcuna esclusione, salvo la cura d'anime; cito i militari, i quali tutti quanti possono essere eletti, meno che nel circondario, ove hanno un comando, ma che possono essere eletti in un altro, il che possono ottenere facilmente. Ora dobbiamo noi spingere l'ingiustizia nell'interpretazione della Costituzione contro i magistrati fino al punto di ammettere contro loro tre ostracismi, la sorte, l'amovibilità e il non triennale esercizio, ed ammettere invece sacerdoti e militari indistintamente? Io non credo che si possa spingere l'ingiustizia dell'interpretazione della legge sino a questo punto. Mi chiederete voi perchè prediliga la magistratura. Perchè per me la magistratura è il simbolo della verità, dell'indipendenza morale, e della libertà. Svolgiamo i Codici romani: forse che trovate che i magistrati rispondessero servilmente agl'imperatori, da Augusto fino a Giustiniano, mentre parlavano liberamente al tempo della repubblica? No, la lingua sarà meno esatta, perchè si corrompe; la lingua colla schiavitù, sarà meno pura; ma i responsi sono liberi egualmente.

Quando l'Italia era divisa in tante irrequiete repubbliche ed in cento tirannetti, chi è che opponeva resistenza al soprano dei potenti? La magistratura. Sotto la cavalleresca tirannide dei Borboni, chi ostava alle nequizie della Corte Francese? I Parlamenti. Quando quell'uomo terribile che dominò l'Inghilterra, e che si chiama tuttora con epiteto derisorio il Protettore, quando quest'uomo volle liberarsi da ogni impaccio, che cosa fece? La magistratura si opponeva alla sua volontà, ed egli pose sulla porta del lungo Parlamento quell'infame cartello: « Qui si appigiona. » In tempo della repubblica Francese chi fece argine alla soverchiante tirannide della plebe? Chi pose primo il capo in espiazione del sangue fraterno versato? I Magistrati. Sotto il glorioso dispotismo di Napoleone chi osò dirgli talora la verità? I soli tribunali. Vorremo noi allora escludere la magistratura quando è per noi simbolo di libertà civile e di legale indipendenza? Io credo che la Camera non arriverà fino a questo punto d'ingiustizia, e che i magistrati purchè appartengano alla classe degli inamovibili per ufficio, vi avranno sede, qualunque sia la data della loro nomina.

Vengo alla terza parte dell'arringo, e credo dover sostenere che appunto perchè la magistratura non è inamovibile che dopo tre anni dallo Statuto, e per salvare lo Statuto stesso da un'antinomia, è necessario scrivere nell'art. 98 dello Statuto medesimo: che i giudici amovibili per ufficio sono i soli da escludersi dalla deputazione. Credo che la magistratura sia inamovibile soltanto dopo la Carta per la ragione che per quanto l'articolo 69 della Carta medesima dica *sono inamovibili*, per altro la legge precedente a cui si riferisce, ossia il tanto applaudito Decreto del Re Carlo Alberto sotto la data dell'8 febbraio 1848, diceva all'art. 13: i giudici, meno quelli di mandamento, saranno inamovibili dopo che avranno esercito le loro funzioni per uno spazio di tempo da determinarsi. Quando il verbo *sono* facesse difficoltà, non v'è dubbio che la legge precedente cui si riferisce lo Statuto, è la legge che deve spiegarlo; questa parla in futuro. Né vi faccia grave ostacolo il verbo *sono* della Carta Costituzionale; perchè questo verbo, come noi tutti sappiamo, si riferisce alle accidentalità dell'esistenza, ed anche nel caso del presente abbraccia il passato ed il futuro; cito un solo esempio, *Ego sum qui sum . . .* Chi fra voi negherebbe al Creatore un'esistenza perpetua? A lui che non ha secoli prima di sé, e s'infutura nell'eternità! Non v'ha dubbio adunque che la legge è relativa al programma, non v'è dubbio adunque che la legge parla dell'avvenire; ne volete una prova legalissima? I contrarii a questo sistema come spiegherebbero l'articolo 69 della Carta Costituzionale? L'articolo dice: I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio; e l'art. 70: I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono (ritengano gli oppositori) conservati. Se l'articolo 69 dava già l'inamovibilità a tutti i giudici già esercenti, allora stracciatelo, abbruciatelo quest'articolo settanta. Se la magistratura era dichiarata inamovibile, anche senza il triennio con la sola pubblicazione dello Statuto, perchè dire nell'articolo 70 che era conservata? Ciò era già detto allora implicitamente coll'art. 69, nè vi era bisogno di questo pleonasma del legislatore, e parlare di conservazione; si farà forse un obbietto dicendo che queste parole *magistratura, tribunali e giudici* si riferiscono non al personale, ma all'ordinamento della magistratura; ma non è vero, perchè l'istituzione della magistratura è contemplata dalla seconda parte dell'art. 70, ove dice: non si potrà derogare all'organizzazione giudiciale se non in forza di una legge. L'organamento della magistratura è quindi contemplato nella seconda parte dell'articolo,

la prima non è relativa se non al personale; ora se la prima parte non è relativa che al personale, è impossibile il dire che i giudici fossero inamovibili dal giorno stesso della Carta; essi sono divenuti inamovibili abitualmente soltanto.

..... Uomini dei tempi andati, accostatevi, sciorinate la vostra patente di nomina; ivi così sta scritto: Nomino, diceva il Re, a giudice di mandamento, a senatore, a ministro di Stato il tale finchè durerà la sua servitù ed il Nostro beneplacito. Ora vorreste voi, o giudici, computare gli anni della servitù e del beneplacito per la vostra inamovibilità? Che cosa si risponde a questo argomento? Se voi avete avuto una condotta pura ed illibata, se voi non avrete tremato al solo aggrottar del ciglio dei vostri superiori, se la vostra bilancia tenne sempre il bilico fra il nome di un potente e i cenci dell'infelice, allora la patria vi conterà questi tre anni anteriori, se no, no. Questa debbe essere la voce di un popolo libero.

Quando credo che i magistrati non sono inamovibili se non che dopo la Carta, quando credo che non debba privarsi lo Stato di questo prezioso tempo di tre anni per eliminare uomini male adatti ai tempi, io non posso essere sospetto, io ho reso ai magistrati dalla profondità del cuore gli attestati della suprema mia stima, quindi essi non debbono di me diffidare; ma io nel tempo stesso protesto in faccia a tutta la libera nazione Italiana, che sarà tutta fra poco libera e in un corpo solo, io lo protesto, la magistratura deve subire l'esperimento triennale onde tutti i membri eterogenei ne siano eliminati; se tale è l'interpretazione da darsi alla Carta, io allora veggio sorgere dalla lettera stessa della Carta un argomento irrecusabile a favore del mio sistema, ed è il seguente:

Se i giudici si vogliono e sono inamovibili soltanto dopo la Carta e dopo tre anni, essi debbono far parte della Camera dei deputati, purchè appartengano alla magistratura inamovibile abitualmente, altrimenti vi sarebbe nella legge un assurdo. Desumo questo assurdo dall'art. 3, numero sesto, se non erro, della legge elettorale medesima, il quale dice che i membri inamovibili dei magistrati e tribunali possono essere elettori; ora se non abbiamo ancora giudici inamovibili attualmente, è certo che la legge ha usato la parola *inamovibili* nell'idea dell'inamovibilità abituale soltanto, altrimenti avrebbe voluto una condizione impossibile.

Lo stesso argomento si desume dall'art. 98 della legge elettorale, giacchè s'ei distingue i giudici amovibili dagli inamovibili, è certo che si riferisce alla inamovibilità abituale, giacchè l'attuale ancora non l'abbiamo, anche in virtù dell'art. 15 dell'editto dell'8 febbraio 1848 che parlò nel futuro.

Concludiamo: Noi non abbiamo alcun giudice propriamente inamovibile; quindi la legge attuale ha creato due schiere di magistrati: l'amovibile perpetuamente e per officio, e questa fu esclusa dalla deputazione, e l'inamovibile per officio, e questa fu ammessa alla deputazione sin d'ora, mentre in caso diverso si sarebbe privata la patria d'uomini illustri e rispettabili per rappresentarla nel primo nazionale congresso, essendo tutti per ora amovibili personalmente.

Tale, credo, sarà la conclusione della Camera, la quale, così decidendo, toglie in radice ogni altra quistione relativa ai magistrati. (Gazz. P.)

REVEL, ministro delle finanze togliendo occasione da ciò che il preopinante nel riferir la storia della legge produsse varie circostanze che si passarono nel consiglio de' ministri, e suppose varie ragioni che mossero il Ministero nella redazione della legge, dice non esser lecito lo scandagliar le considerazioni che mossero il Ministero.

BIXIO risponde dal suo posto aver avuta facoltà di narrar quei particolari dallo stesso ministro dell'Interno, il quale

aggiunse la verità non dover mai nascondersi e che le case dei ministri dovrebbero essere di cristallo come quelle degli uomini virtuosi (*Applausi*).

IL MINISTRO DELLE FINANZE replica doversi distinguere il Ministro dal Consiglio.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA aggiunge doversi aspettare, per fare una rivelazione, che riguardi un ministro, la presenza dello stesso.

VALERIO propone che seguendo gli usi parlamentari si alternino gli oratori in modo che i discorsi succedano alternativamente pro e contro. (Conc.)

SIOTTO-PINTOR. Nato in famiglia libera, nutrito a studi liberi, benchè magistrato, protesto che dinanzi a una assemblea popolare io parlerò parole liberissime. Non è mio intendimento di entrare nel merito della questione; perocchè dopo quanto in proposito si è detto, io correrei pericolo di abusare la sofferenza della Camera. Io risponderò soltanto alle ragioni recate in mezzo dagli onorevoli avvocati Sineo e Brofferio, i quali hanno spedita a tutti quanti i membri della magistratura una patente d'ignoranza e di vigliaccheria.

SINEO. No, no.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Precisamente questo.

SIOTTO-PINTOR. Il primissimo dei loro argomenti fu che essendo scarsi e male ordinati gli studi nelle regie università, i magistrati non presentano veruna guarentigia di sapere. Ma egli vorranno bene essere cortesi di dirmi dove abbiano essi studiato. Egli è in verità assurdo il volere assoggettati a una prova di dottrina i magistrati, quando noi sono tutti gli altri membri componenti questa Camera (Voci di tutta l'assemblea: *Bravo, bravo*). Voi diceste ancora, o signori, che i magistrati sono ligi al potere, essendo stati nominati sotto la velenosa influenza dell'assolutismo. Ma perchè non facevate voi tali difficoltà agli altri ufficiali stipendiati? Dunque avrete migliore fiducia negl'impiegati del genio civile o delle miniere, per modo d'esempio, che non ne' magistrati, i quali anche nel vostro sistema di ragionare dovete supporre più indipendenti? Ma sopra ciò credete voi da senno che qualità intrinseca dei magistrati sia la schiavitù dell'animo? Io contrapporrò a questa vostra opinione l'autorità di Lorenzo Ganganelli, la cui sacra destra fulminò dal Vaticano quella tremenda compagnia ostante a ogni sociale progresso. Dopo Cicerone, egli scrive, la magistratura è in diritto di possedere gli uomini più robusti e più eloquenti. Nè io insisterò su quanto fu degnamente esposto dall'onorevole avvocato Sineo che mi precedette a questa tribuna. Riandate nella vostra mente i fasti storici della Francia, e si vedrete che i magistrati furon soli a resistere in ogni tempo con ammirabile coraggio civile alla prepotente insolenza de' Borboni. Ma ora udite, o Piemontesi quello che il primario tra i nostri storici, Carlo Botta, scrive intorno all'ordine rispettabile degli avvocati.

I legisti, egli dice, siccome sono soliti di cavare il sottile dal sottile, sono per l'ordinario in un paese governato da Principe assoluto i più efficaci avvocati della potenza sua, e in un paese libero i più utili difensori della libertà (Grandi risa in tutta l'udienza, e voci: *è vero, è vero*).

La storia conferma la verità di questa asserzione. I giurisperiti del secolo XIII e del XIV insegnavano nei libri e nelle cattedre che gl'Imperatori sono i padroni dei maschi e delle femmine, del cielo e della terra. Signori, i giureconsulti di quei due secoli erano egli no uomini? (Voci: *silenzio, silenzio*). Or bene, se io giudicassi gli odierni legisti sopra le massime di quei passati, voi non dareste gran lode alla virtù del mio ragionare. Dite altrettanto, se vi piace, dei Magistrati.

Non vi ha uomo superiore al suo secolo, e tutte le classi della società si risentono più o meno dell'impulso morale dei tempi; ed in quella guisa che voi, o Signori, non siete quei gretti giureconsulti dei secoli mentovati, del pari i Magistrati di oggi non intingono nella pece dei passati. Soffrite adunque che io vi chiami ingannati se credete che sotto una toga di Magistrato non possa in questi avventurati giorni palpitar un cuore liberissimo. Voi siete abbastanza ragionevoli perchè io non debba supporre che a quella vostra regola generalissima non vogliate ammettere eccezione veruna. Sonovi adunque Magistrati degni, amatori delle libertà cittadine. E quali sono questi, o signori? Certo quelli che il popolo vi manda a sedere con noi in questa Camera. In verità non è alcuno di noi Magistrati che sia qui venuto per influenza del potere. No, signori, il popolo ci ha eletti; quel popolo che ha un istinto di conoscere coloro che lo amano. La libertà che sorge ora è per lo meno così gelosa quanto l'amore nascente, e voi non durerete fatica a persuadervi che se vi ha tra i Magistrati alcun uomo tenero del regresso, il popolo non lo elegge per suo rappresentante (Voci generali: *bene, verissimo*).

Voi direte per avventura che io sono troppo caldo patrocinatore della mia causa. Ma non è la mia causa che io difendo, o Signori, sibbene la questione di massima, d'interpretazione di legge, la quale a parer vostro porterebbe la esclusione di una classe intiera fra le più rispettabili della società.

E se anco dovessi difendere me stesso, mi vedreste con alto piglio e con fronte serena salire a questa bigoncia per salvare a me il più prezioso di tutti i diritti politici, io dico quello della rappresentanza nazionale. Non così fece l'onorevole avvocato Brofferio; ed io rimasi pressochè stordito nel vedere l'uno dei più celebri giornalisti d'Italia propugnare una sentenza contraria ai principii di libertà che ei professa ed ai suoi più cari interessi. Osservate, vi prego, la natura dello Statuto. E vi par egli che sia libertà vera là dove manchi l'una delle più essenziali guarentigie della libertà? Or quale è questa? L'inaffidabilità dei giudici, avvegnachè senza essa non si intende libertà di giudizi, nei quali sia renduta forte, sincera, immutabile giustizia. La giustizia, o signori, è il primo bisogno dei popoli, e il primo dovere dei regnanti sotto qualunque foggia di governo. Nè io stimo che possa essere importantissima quando si debba renderla sotto la verga del timore. La Francia, che iniziò la sua libertà repubblicana col torre all'ordine giudicante l'inaffidabilità di cui godeva, non mi dà fiducia di un troppo lieto avvenire, e motivo ho di temere che non diventi essa una repubblica illiberale, un governo popolare senza libertà.

Ma tornando al mio proposito, vogliate fissare l'occhio della mente nei delitti di stampa, così facili a commettersi, e però più frequenti di ogni altro delitto. Siffatti delitti saranno, quanto all'applicazione della pena, giudicati dai tribunali. Ditemi ora, da giudici amovibili ad ogni cenno del Ministro della giustizia, sperate a voi indipendenza e mitezza di giudizi? E perchè dunque il signor avvocato Brofferio ha voluto cotanto eloquentemente discorrere contro gl'interessi di ciascuno che scrive, e specialmente dei giornalisti? (Grida: *bravo, bravo!*).

Lasciate che io conchiuda con un'osservazione che mi sembra troppo necessaria nelle presenti condizioni della nostra Italia (Voci: *udite, udite*). Signori, discorrendo nel mese ora passato ai miei concittadini, raccomandai ad essi la moderazione. Un barbaro, io diceva, Vologeso Re dei Parti, era solito di affermare che la moderazione è apprezzata dagli uomini più potenti, e premiata dagli stessi Dei. La verità prima

tra le virtù politiche, secondochè scrive l'onorato nostro Cesare Balbo, è la moderazione; e quella penna nobilissima di Alessandro Verri lasciò scritto che gl'ingegni più sublimi sogliono i giudizi delle cose grandi temperare colla più grande moderazione.

Queste cose io ricordava ai miei concittadini, e ora qui soggiungo che la moderazione è il sale e il condimento di tutte le virtù. Come senza sale non si gustano i cibi, così non è virtù che appaia dove non sia congiunta alla moderazione. Senza essa la prudenza è timidezza, la fermezza è ostinazione, la libertà è licenza, e la pietà, la pietà stessa non è se non se superstizione e fanatismo. Prima essenziale condizione del fare è il far bene, e per avviso di Gian Domenico Romagnosi, non si fa mai bene quando si fa troppo.

Or voi, o signori, cui piace rimuovere dalla vostra adunanza tutti i Magistrati, anche a costo di dichiararli amovibili contro la lettera della legge e lo spirito del legislatore, volete certamente troppo più che non si conviene. Ma posto che vinciate il partito, di che dubito forte per la sapienza di questa Camera, che avrete voi conseguito di durevole, di grande per la libertà? Voi non avrete magistrati, ma i popoli vi manderanno forse tanti altri ufficiali d'ordine secondario, nei quali sarà perciò stesso meno sperabile l'indipendenza delle opinioni, l'altezza del carattere. Male s'inizia la libertà là dove s'incominci dagli eccessi, perocchè nulla di violento dura quaggiù o si perpetua. Io volgo gli occhi intorno agli scanni di questa rispettabile assemblea. Io veggio all'incirca cento quaranta avvocati (*Riso universale d'approvazione*). Or dunque se potete tra voi accogliere un sì gran numero di benemeriti giurisperiti, piacciavi di non rimandare dalla vostra presenza un numero assai minore di magistrati, i quali hanno l'intima coscienza di amare le libertà cittadine quanto ogni altro di voi (*L'oratore scende dalla tribuna in mezzo agli applausi di tutta la Camera, complimentato con una stretta di mano da tutti i Ministri e da gran parte degli altri Deputati, e si mette nel suo luogo a sedere*).

PALLUEL. Messieurs. Sans doute ce serait une témérité de ma part de prendre la parole sur une aussi importante question, après les brillants orateurs que vous venez d'entendre, si j'avais la pensée de revenir sur les moyens déjà exposés en faveur de l'admission. Ils ne pourraient que s'affaiblir en passant par ma bouche.

Mais il est encore deux points qui n'ont été qu'à peine indiqués et qui me semblent devoir exercer une grande influence dans la question. Je veux avant tout exposer d'une manière bien nette comment j'entends la compétence de la Chambre sur l'objet actuel de la discussion. — Si l'on pense interpréter d'une manière générale le Statut fondamental, de manière à en modifier l'esprit sans le concours des autres pouvoirs de l'Etat, c'est une erreur. La Chambre n'est pas compétente. N'étant pas encore constituée, elle n'exerce encore la juridiction que sur les pouvoirs des Députés. En outre cette interprétation, pour s'élever à la hauteur d'une loi obligatoire pour tous, devrait passer préalablement par les épreuves et les formalités que le Statut indiqua. Retenons donc que la décision que va rendre la Chambre ne peut avoir d'autre portée que celle de confirmer ou annuller l'élection du conseiller Siotto-Pintor.

Pour fixer l'esprit du § 1 de l'article 98 de la loi électorale, il faut recourir aux articles 69 et 70 du Statut. Or ces deux articles s'expliquent l'un par l'autre: le premier contemple les juges que le Roi nommera à l'avenir, le second se rapporte à ceux déjà nommés, c'est-à-dire existants au moment de la mise en vigueur du Statut. Car, notez-le bien, d'après

l'article 82 relatif aux dispositions transitoires, le Statut n'a son entier effet que dès la première réunion des deux Chambres. Son principe d'exécution ne doit être fixé qu'au 8 mai, pas avant.

Nous nous trouvons donc placés entre ces deux interprétations extrêmes: ou tous les Magistrats sans distinction seront soumis à l'épreuve de trois années avant d'acquiescer l'inamovibilité à partir du 8 mai; ou bien il n'y aura de soumis à cette épreuve que ceux nommés dès cette date. Impossible de faire ici diverses catégories sans faire des distinctions que la loi n'a pas voulu faire; il faut opter entre ces deux alternatives. Or la question étant ainsi posée, comment le choix pourrait-il être douteux? A ce point de vue l'article 70 tranche la difficulté. Il ne dit pas seulement que les Cours et Tribunaux actuellement existants sont conservés, il dit encore les juges. Ainsi c'est tout le personnel de la magistrature que cet article contemple; or que signifierait cette conservation de tous ces Magistrats dans leurs fonctions, si ce n'était la conservation de leur inamovibilité? N'est-ce pas comme si le Roi avait dit: J'avais le pouvoir de révoquer tous les Magistrats, eh bien! j'y renonce en faveur de tous ceux qui seront existants au moment où le Statut sera mis en vigueur. Cette renonciation, en d'autres termes, est donc un droit acquis d'inamovibilité, autrement il faudrait supposer une absurdité, qui consisterait à dire que la conservation des Magistrats n'empêchait pas le pouvoir de les constituer suivant le bon plaisir du Roi pendant trois années. Certes pareille supposition n'est pas admissible, car il eût été plus simple alors de n'en rien dire, et de parler tout simplement du maintien de l'organisation judiciaire actuellement existante. La question alors n'aurait présenté aucun doute, ou du moins il n'y en aurait eu que sur le mode de computation de trois ans d'exercice.

Je conclus donc, avec une profonde conviction, que tous les Magistrats nommés avant le 8 mai ont acquis l'inamovibilité qui les rend éligibles.

Dans le doute, s'il était possible, il faudrait d'ailleurs toujours opter pour l'interprétation qui s'harmonise le mieux avec le système représentatif, lequel a besoin de l'indépendance de la Magistrature, qui est l'une de ses premières conditions, celle qui fonde la garantie des justiciables surtout en matière politique et de délits de la presse. Et n'est-il pas étranger ici, que ce soit au nom des libertés publiques que l'on veuille suspendre pendant trois ans l'institution la plus efficace à les protéger. En vérité, c'est une étrange erreur. Les rôles sont bien changés, le pouvoir exécutif est ici celui qui veut dès ce jour l'indépendance de la Magistrature, lui qui peut-être serait le seul intéressé à conserver dans l'amovibilité un dernier débris du pouvoir absolu.

Voilà, Messieurs, toute mon opinion dans une question où je suis tout à fait désintéressé de personne: je n'y ai vu qu'une question constitutionnelle de haute portée: certes je ne dirai pas que la Magistrature actuellement existante n'ait jamais commis d'erreurs: il y en a eu toujours, cela est attaché à la fragilité humaine; je ne dirai pas, non plus, que son personnel n'ait besoin de quelques modifications, mais relativement à la Magistrature de Savoie que j'ai pu juger depuis longues années, à raison de ma profession, je puis assurer que dans son ensemble je l'ai toujours trouvée à la hauteur de ses nobles fonctions.

RATTAZZI. Non v'intratterò lungamente, o Signori, intorno alla questione la più larga e principale fra quelle che vennero proposte o discusse, vale a dire, se il Magistrato, per essere eleggibile, debba godere personalmente dell'inamovibilità, ovvero se basti ch'egli appartenga all'ordine giudiziario inamovibile.

Nel sostenere un'opinione contraria alla Magistratura duolmi che le serie parole siano dirette a privare questa Camera di distintissimi ingegni, ma ci sono astretto per serbare illesa la legge, ed impedire che se ne sovverta la lettera e lo spirito.

L'art. 98 della legge elettorale stabilisce che non possono essere eletti a deputati i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario.

La parola amovibile è applicata non all'ordine, ma alle persone: è quindi un'inamovibilità personale che si contemplò, non l'inamovibilità del grado, o della carica.

Quando la legge aveva inteso di riferire l'inamovibilità non alle persone dei funzionari, ma all'ordine in cui si trovavano, in allora non avrebbe fatto menzione di funzionari non amovibili: avrebbe detto invece: i funzionari stipendiati dell'ordine giudiziario non amovibili. Questo era il modo semplicissimo e naturale di esprimere l'idea del Legislatore, s'egli intendeva d'applicare l'inamovibilità alla Magistratura, non alle persone stesse dell'impiegato.

Alla lettera corrisponde lo spirito. La legge intanto vuole il concorso delle qualità di non amovibile nel Magistrato in quanto che è questa una garanzia che ne assicura l'indipendenza, quella indipendenza, senza la quale mal potrebbe liberamente e sinceramente rappresentare gl'interessi, od i bisogni della nazione. Ma questa indipendenza allora solo si ottiene quando l'eletto è personalmente non amovibile: l'inamovibilità della carica non giova, se chi è rivestito di questa non può godere di quella.

È perciò manifesto che la legge ha voluto richiedere la non amovibilità personale, la sola che poteva raggiungere lo scopo cui mira una simile condizione.

Gli onorevoli preopinanti che manifestarono un voto al mio contrario, argomentarono e dalla storia della legge, e dagli inconvenienti che ne avverrebbero, qualora si dovesse necessariamente tener conto dell'inamovibilità personale. Ma per quanto sieno stati ingegnosi i loro sforzi, a creder mio non valgono a mutare la disposizione della legge.

Non disconvingo che ragionando storicamente si può opportunamente giungere a conoscere quale sia il vero senso di una legge. Ma qual'è la storia che deve servire di norma e luce al giureconsulto, ed al giudice, per afferrare giustamente la legge, ed investigarne lo spirito? Questa storia, a mio avviso, non ci dev'essere dalle più o meno vaghe parole che s'incarnano nelle orecchie di noi, o dagli altri fra coloro che vennero incaricati della di lei redazione. Queste parole, che non sono pubbliche, che possono talvolta esprimere il pensiero di uno dei membri, con l'opinione di tutti, non possono certamente somministrare alcuna direzione: attribuire loro qualche fallo sarebbe dar luogo alle più gravi e funeste conseguenze. La storia che nella materia d'interpretazione deve aversi presente, è quella che cercaste nello studio ed esame delle leggi che precedettero, e che diedero origine alle nuove; il confronto delle une colle altre agevolerà senza fallo lo scioglimento dei dubbi che potrebbero presentarsi.

Ma tale non è la storia che viene tessuta dai preopinanti. Essi per contro non fecero tranne che esporvi quanto può essersi detto nei consigli del Re da qualcuno dei membri, di cui era composta la Commissione incaricata di formare il progetto della legge elettorale.

Non so, se l'opinione che si dice in quella circostanza espressa, possa dirsi l'opinione generale della Commissione: ho motivo di dubitarne, perchè ho inteso a questa tribuna che il ministro della giustizia, il quale certamente ne faceva parte, riconosceva egli stesso che l'inamovibilità del magistrato doveva essere personale a senso della legge elettorale, quantun-

que si mostrasse alla magistratura favorevolissimo, onde aprire ai membri di essa la via di sedere in quest'assemblea.

Egli si limitava a sostenere che per l'eleggibilità dei magistrati non fosse necessario l'esercizio di un triennio posteriore allo Statuto, ed a ciò non si sarebbe ristretto, se fosse stato conscio che l'idea la quale dominò nella compilazione della legge portasse ad allargarne l'interpretazione.

Ma qualunque fosse, od essere potesse l'intenzione di coloro che furono incaricati di questa compilazione, a noi non è dato indagarlo: dal tenore della legge si può solo spiegare quale ne sia il senso: e il tenore di essa è chiarissimo, e non può ammettere interpretazione contraria.

Non dissimulo del pari, quanto agl'inconvenienti che si addussero, poterne talvolta avvenire, che siano esclusi da questa Camera alcuni membri della magistratura distintissimi, mentre forse ne verrebbero ammessi altri, che non siano chiamati da sì concordi simpatie. Ma, oltrechè secondo il principio che io sostengo viene quanto meno a restringersi il numero degli impiegati, e si ottiene meglio così da questo lato l'intento, che opportunamente la legge si prefisse nel restringerle il numero, occorre avvertire che l'inconveniente notato non si toglie anche quando vengano indistintamente ammessi i membri della magistratura; poichè può ognora verificarsi che la sorte colpisca quelli che per avventura potrebbero più degnamente rimanere fra noi: intanto si avrebbe inevitabilmente l'altro inconveniente di vedere in questa Camera alcuni che sono soggetti all'immediata e diretta dipendenza del Ministero.

Altronde, se la legge vuole che per l'eleggibilità concorra quella condizione dell'inamovibilità, a voi che in ora occorre non solo di applicarla, ma di farne una nuova, dato non si è lo scostarsene, quand'anche fosse per trarre seco un qualche inconveniente. Ma questa legge esiste: è dunque forza rispettarla: è necessità dichiarare non eleggibili i magistrati che non sono personalmente inamovibili.

L'altra questione che si presenta, ed alla quale io ora mi accosto, consiste nel vedere se possano essere quanto meno inamovibili quei membri della magistratura, che contano un esercizio di tre anni anteriore allo Statuto.

Concorro nella sentenza negativa, che fu pure sostenuta da alcuni degli onorevoli deputati che mi hanno preceduto; ma nel sostenerla, io non seguirò la via stessa che fu dai medesimi tenuta.

Io non mi farò ad esaminare quale sia la storia della nostra magistratura: a me non sembra che a noi convenga di farne l'accusa, od occorra di assumerne la difesa.

Veggio che lo Statuto prescrive, qual condizione per l'acquisto dell'inamovibilità, l'esercizio di un triennio nella magistratura. Qualunque sia l'origine cui risale la nomina del giudice, sia egli stato nominato dal Re prima dello Statuto, sia stato nominato sotto il regime costituzionale, egli è incontestabile che non può divenire inamovibile, salvo abbia prima subito l'esperimento di un triennio. Il che prova che la sola presunzione di capacità ed onestà nascente dall'atto di nomina, non è sufficiente per attribuire quel prezioso diritto d'inamovibilità al magistrato: non basta anche quando la nomina parte dal Re costituzionale: uopo è che a questa presunzione si aggiunga la maggior prova che l'esperimento triennale deve ancora fornire.

Ma questo esercizio, che si considerò qual indispensabile esperimento, sarà forse anche quello che può il giudice aver avuto allorchè non erasi ancora presso noi introdotto il regime costituzionale?

No certamente. Le incumbenze che i giudici hanno sotto questo regime sono diverse, e più gravi di quelle che veni-

vano loro precedentemente imposte. L'esperimento quindi che può essersi fatto in addietro, non è norma e garanzia sicura di quanto si richiede per accordare l'inamovibilità in futuro e sotto lo Statuto.

Di più: prima che lo Statuto si pubblicasse, i magistrati erano bensì soggetti alla sorveglianza dell'autorità superiore, e potevano essere ad ogni istante rimossi dalla loro carica; ma appunto perchè era nei dritti del Re il rimuoverli quando meglio gli piaceva, senza che, trascorso qualche termine, l'inamovibilità venisse loro concessa, meno severa e meno rigida era la sorveglianza del Ministero sopra di essi: non faceva mestieri che con tanta cura si procedesse, perchè si sapeva che anche quando per più anni essi fossero rimasti nell'impiego loro, e che per conseguenza non restava mai chiusa la via a provvedere, onde porre freno a quei mali che da un meno onorato esempio della magistratura necessariamente derivano.

Ora invece che v'è un termine prefisso, ora che v'è stabilito come, trascorso un triennio, il giudice divenga al cospetto della legge inamovibile, somma e rigorosa dovrà essere la vigilanza e l'attenzione del Ministro entro quello spazio di tempo, affinchè l'esperimento non torni inutile, e quei soli fra i giudici acquistino il dritto dell'inamovibilità, che tali erano da non farne abuso.

Se quindi anche del tempo trascorso si dovesse tener conto, ne avverrebbe che mentre lo Statuto riconosce necessaria per l'esperimento quella particolare sorveglianza che è dalla fissazione di un termine fatale inseparabile, si verrebbe a rendere sufficiente quella meno sollecita, che naturalmente ha luogo quando non v'ha termine irremissibilmente stabilito.

La lettera altronde dello Statuto ed i principii d'interpretazione, persuadono chiunque che il triennio prescritto deve essere posteriore allo Statuto stesso. Lo Statuto dice che i giudici sono inamovibili dopo l'esercizio di tre anni: la legge si riferisce al futuro, non colpisce il passato; quindi, parlando genericamente di un triennio d'esercizio, come di una condizione per acquistare un dritto che ella sola introduce, deve di necessità intendersi di quell'esercizio che avrà luogo in appresso, e che si sia avuto in conformità di una legge.

Ciò è meglio chiarito dal programma dello Statuto. In esso il Re dichiara che i giudici saranno inamovibili dopo che avranno un esercizio di tre anni nell'ordine giudiziario. Non volevasi adunque concedere l'inamovibilità a coloro che già avessero compiuto o fossero per compiere un triennio d'esercizio nella magistratura, ma unicamente a quelli che sarebbero per compierlo in appresso. Il programma non è lo Statuto, lo ammetto, ma può giovare a farne conoscere il senso. Quindi, se in quello viene chiaramente indicato che il triennio dovrà essere posteriore allo Statuto, non vedo come possa dirsi che questo abbia voluto tenere conto di un esercizio anteriore.

D'altro canto niuno contesta, e lo riconobbe anche il Ministro della giustizia, che l'esercizio del triennio prescritto dallo Statuto per attribuire al giudice il dritto dell'inamovibilità, deve essere un esercizio nella magistratura non amovibile. Ora, come potrebbe farsi retroagire da questo punto la legge, se prima dello Statuto non v'era carica alcuna che godesse di questa prerogativa, e tutti i giudici, per quanto lungo fosse il loro esercizio, potevano essere rimossi a beneplacito, e pel buon volere del Re?

Il triennio contemplato dallo Statuto è un triennio di prova per giudicare con piena cognizione, e con tranquilla coscienza chi sia meritevole di poter essere ammesso a quelle condizioni, in cui una volta riposto niuno potrebbe rimuoverlo. Ma come potrà considerarsi qual prova l'esercizio anteriore, ossia

quell'esercizio ch' ebbe luogo, quando non esistendo ancora la legge dell'inamovibilità non poteva occorrere d'investigare chi ne dovesse o non godere?

Ho inteso che per togliere questa difficoltà si è da taluno osservato, come tra la pubblicazione dello Statuto e l'osservanza di esso sia trascorso un intervallo di tempo, e come perciò contro questo intervallo siasi potuto riconoscere chi meritasse o non di essere ammesso al godimento di quel diritto.

Voglio supporre che l'autorità superiore non abbia trascurato di valersi di questo brevissimo termine per portare quel suo giudizio, e provvedere come meglio le pareva opportuno. Voglio supporre; ma io allora a chi intenda far uso di questo argomento risponderò, che in tal modo egli stesso ammette, come l'esperimento debba essere posteriore allo Statuto, e che d'altronde a noi non è dato di restringere il termine di questo esperimento. Lo Statuto vuole una prova non di uno o di pochi mesi, vuole avere una prova di tre anni. Se quindi si viene restringendo l'esperimento al solo tempo trascorso tra la pubblicazione e l'osservanza, si ridurrebbe ad alcuni mesi quella prova che lo Statuto unicamente da un triennio desume.

Aggiungerò, signori, un'altra considerazione, la quale mi sembra del tutto decisiva. La garanzia che si ha per la capacità ed onestà del magistrato nell'esercizio di tre anni, non nasce tanto dal fatto materiale di questo esercizio, quanto dalla responsabilità del ministro che deve sorvegliare il magistrato stesso, e rimuoverlo quando l'interesse dello Stato lo richiede. Senza questa responsabilità quel tempo di prova è una larva, la quale non servirebbe che a lasciare nell'arbitrio del ministro di conservare o rimuovere chi meglio gli aggrada. Ora come potremo avere questa garanzia per quanto riguarda l'esercizio anteriore non dirò solo alla pubblicazione, ma all'osservanza dello Statuto, se i ministri non erano sino a questo punto dell'osservanza responsabili, se tali sono divenuti nel giorno in cui lo Statuto fu posto in esecuzione?

Non voglio dire con ciò che i ministri abbiano mancato al dover loro: se non ci è dato di sindacarne prima dello Statuto la condotta, non possiamo asserire nè che l'abbiano eseguito, nè che venissero meno in questo adempimento. Ma intendo solo di affermare che se per avventura ci fossero ancora magistrati ai quali si presentasse pericoloso attribuire il dritto dell'inamovibilità, noi non avremmo in ora alcun merto per darne colpa e renderne responsabile il ministro. Quale dunque sarebbe la garanzia che si potrà avere dall'esercizio del triennio anteriore allo Statuto se quest'esercizio non è provato nel crogiuolo della responsabilità dei ministri? Noi avremmo inamovibili magistrati quando invece l'interesse pubblico consiglierebbe la loro rimozione: mancheremmo dall'altro canto di ogni via legale per dolercene. Ripeto che io non affermo alcun fatto, fo una semplice ipotesi; ma anche questa ipotesi prova l'inammissibilità del principio che si vorrebbe venga in ora da voi sanzionata. Io penso quindi che siccome si è il solo esperimento posteriore allo Statuto quell'esperimento che può presentare la garanzia che nasce dalla combinazione della legge che regola l'inamovibilità dei giudici colla responsabilità dei ministri, così è questo solo esperimento che deve averci onde possa siffatta inamovibilità acquistarsi.

Nè mi rimuove l'argomento che con molto artificio ci viene adducendo, e che ci deriva dall'interesse generale di non lasciar per un triennio in sospeso la inamovibilità della magistratura, garanzia questa che, mentre assicura l'indipendenza dei giudici, assicura ad un tempo l'indipendenza dei giudizi.

L'inamovibilità dei magistrati, e l'indipendenza loro è cer-

tamente una preziosa prerogativa, la quale a tutti preme di serbare illesa, e di porre al sicuro da ogni sorpresa. Ma allora solo è questo un diritto che a noi converrà di mantenere intatto, quando sia concesso a quei giudici che lo abbiano giustamente, e meritamente acquistato. Se quindi lo Statuto considerò indispensabile un esperimento di tre anni per attribuirlo, noi non possiamo essere tranquilli che l'indipendenza dei giudici sia salutare, salvo quando concorra questo esperimento. Senza di ciò, anziché essere una garanzia nell'interesse pubblico, l'inamovibilità sarebbe un pericolo, contro cui dobbiamo con ogni sforzo combattere; poichè sarebbe solo una salvaguardia per i magistrati onde impunemente infrangere la legge. Noi non possiamo partire da altro principio tranne dalla disposizione dello Statuto che assoggetta l'acquisto di questa inamovibilità ad una prova di tre anni. Chi sostiene altrimenti non combatte contro di noi, tenta invece di lottare contro questa parte dello Statuto.

D'altronde non vi lasciate illudere, o signori, quando ci si viene parlando dell'indipendenza dei giudici, e dei loro giudizi per il triennio che sta per decorrere. L'inamovibilità dei magistrati è una garanzia dell'indipendenza dei giudizi quando questa inamovibilità è una prerogativa se non di tutti, quanto meno della maggioranza dei magistrati stessi; poichè i giudizi si proferiscono dal concorso della maggioranza, pochi non bastano se il concorso maggiore dei giudici non è inamovibile. Ora per il triennio che deve decorrere, se ammettiamo l'opinione sostenuta dal ministro della giustizia, non avremo tutti i magistrati inamovibili, non ne avremo che pochi, perchè è noto che sinora e prima dello Statuto i giudici alternavano la loro carriera, e passavano ora dal pubblico ministero all'ufficio di giudicanti, ora da questo a quello; sicchè pochi sono coloro che contano oggidì un triennio di esercizio che valga a renderli in questo senso inamovibili.

Sarà tale inamovibilità, solo dopo il triennio dall'osservanza dello Statuto, che tutti o quanto meno la maggior parte di essi potranno averla acquistata; sarà per conseguenza soltanto dopo questo triennio che potrà essere veramente assicurata l'indipendenza dei giudizi. Oggidì dichiarare incontante inamovibili quei magistrati che contano quell'esercizio, ad altro non varrebbe che ad ammetterne alcuni di essi in quest'assemblea; quindi senza conseguire il vero e reale vantaggio della inamovibilità, si toglierebbe alla rappresentanza nazionale quel carattere d'indipendenza che solo può darle forza, e costituirlo in modo da potere schiettamente e liberamente esprimere i voti ed i bisogni del popolo. Conchiudo pertanto che tutti i funzionari stipendiati dell'ordine giudiziario sono per ora non eligibili, e voto per conseguenza contro l'approvazione dell'elezione del consigliere d'appello signor Siotto-Pintor.

IL PRESIDENTE consulta la Camera sul dar seguito o non alla discussione.

(La Camera stabilisce che la seduta verrà ripresa alle ore 8 della sera).

DEMARTINEL chiede da chi sia stato emesso l'ordine di distribuire ai membri della Camera uno scritto in istampa sui fatti accaduti nella Savoia.

PINELLI risponde prendersi la responsabilità del medesimo benchè non ne sia l'autore.

IL PRESIDENTE dichiara sospesa la seduta alle ore cinque ed un quarto.

Alle ore 8 1/2 si riprende la seduta della sera.

IL PRESIDENTE dà lettura di un dispaccio col quale viene annunziato che le lettere dirette ai membri delle due Camere

saranno esenti da ogni dritto di posta, purchè apparisca sulla soprascritta le loro rispettive qualità di Senatore o di Deputato, ed accenna che nel dar atto di tale messaggio si farà risultare dei ringraziamenti della Camera. (Verb.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SULL'ELEGGIBILITÀ DEI GIUDICI**

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Dopo il discorso tenuto nella seconda parte della nostra seduta di oggi dal signor deputato Rattazzi, io ho creduto necessario di venire nuovamente per poco ad occupare la vostra attenzione, sia per ripigliare in esame alcune osservazioni che furono poste nel discorso del prelodato preopinante e che mi paiono bisognevoli di rettificazioni, sia anche per porre di nuovo in quella che mi pare vera sua luce la questione attuale più grave assai che altri non pensa.

Primieramente, se ben mi ricordo, il preopinante ha detto che intendeva di interpretare lo Statuto col programma che l'avea preceduto, voglio dire cioè che dal tempo futuro usato in un articolo del programma 8 febbraio, s'intendeva di interpretare il tempo presente posto nello Statuto che oggi ci regge: questo modo di interpretare mi pare talmente erroneo che debbo dichiarare alla Camera che non posso assolutamente aderirvi.

Il proclama dell'8 febbraio come a tutti è paruto, non era altro che un alto annunzio, una promessa, era un'aurora di un giorno splendido, ma secondo tutte le regole di interpretazione è difettoso quell'argomento che dal perfetto vuol risalire all'incompleto. Ora lo Statuto del 4 marzo, e non poteva essere altrimenti, vuol essere interpretato nelle sue proprie parole senza antecedenti, senza concomitanti, tranne quelli che vi si riferiscono naturalmente.

Inoltre il signor preopinante ha fatto distinzione sul modo col quale i membri dell'ordine giudiziario giudicante doveano sbrigare i loro affari sotto il regime della legge antecedente, da quella che siano poi per fare sotto il governo dello Statuto. Riconosco sicuramente essenziali, vitali e fondamentali modificazioni essere sopraggiunte coll'introduzione dello Statuto in tutto l'organismo dello Stato. Ma tutti quelli che hanno pratica di tribunale credo converranno meco che tutte le funzioni pubbliche di giudice, non mutan gran fatto da quello che erano prima dello Statuto; per ordinario tutte queste funzioni non prenderanno un aspetto diverso, cosicchè quello che era giustizia una volta non possa più essere giustizia oggi. In questa parte io credo che possiamo tranquillare il nostro animo: che un giudice il quale abbia operato bene nell'ordine delle sue funzioni antecedentemente, adopererà pur bene nell'ordine delle sue funzioni susseguenti; credo poi anche si debba rilevare un'altra che m'è sembrata inesattezza, nel discorso dell'oratore che mi precedette. Consiste la medesima nel riputare il sistema, che io tengo il migliore, cioè d'aver per inamovibili quei giudici i quali contano un triennio anteriore, quale funesto preliminare nel corpo giudiziario; cotai preliminari consisterebbe nel ritenere simultaneamente giudici amovibili ed inamovibili, secondo che sono o non sono forniti del tirocinio prescritto. Ma è ovvio l'avvertire che questo, se è vizio, sarà vizio permanente della legge generale, quale sarà da qui a tre anni, poichè tali due elementi si sono voluti collocare nella legge che ci governa. Di ciò vi è tuttavia una ragione; e credo che a chiunque abbia studiato un poco profondamente la legislazione europea di oggidì, sarà

fatta agevolmente palese la ragione per cui nello Statuto fu adottato il tirocinio di tre anni per acquistare l'inamovibilità. Ciò si stabilì per far saggio, per far cimento della capacità del giudice prima di consacrarla colla prerogativa d'inamovibilità. La disposizione non è nuova, essa è stata introdotta in varie parti di Germania da gran tempo, è stata già pure accolta da assai tempo in altre regioni d'Italia. Dunque questa diversità che si è posta nei vari giudici, secondochè hanno o non hanno il triennio, non sarà solamente d'oggi, quand'anche si adottasse la proposta secondo il voto degli altri opinanti, e si ritardasse di tre anni l'inamovibilità.

Tanto basta per quanto tocca al discorso dell'onorevole preopinante; ma mi corre ancora l'obbligo di richiamare l'attenzione della Camera sulla conseguenza della decisione che sta per prendere in questa seduta. Comincio per dichiarare che la questione quale si presenta alla Camera è una semplice questione elettorale; questa questione pertanto non può pregiudicare per nulla la questione sostanziale della inamovibilità. Ma tuttavia non possiamo disgiungere un'idea dall'altra, non possiamo negare che la decisione che sarà per prendere questa sera la Camera, in aspetto parlamentare, potrebbe vestire una forma di precedente.

Non è in favore della magistratura che qui sto difendendo, che io invochi un privilegio. Io non desidero privilegi per chicchessia tanto meno per la magistratura che dee primeggiare nella purezza della missione che le è affidata. Ma bensì desidero ed altamente domando che essa abbia i mezzi coi quali possa compiere l'ufficio suo. Io desidero soprattutto che lo Stato abbia la pienezza della sua Costituzione. Ecco in quali termini bramo che la questione sia esaminata, sia pesata, sia decisa dalla Camera. Questo non è una preferenza dei giudici, questo non è un privilegio di favore, di casta personale: qui si tratta di sapere se si vuole avere costituzione piena ed intera fin d'oggi, se si vuole che la Costituzione s'appoggi soltanto sopra due punti, mentre sopra tre dovrebbe reggersi. Ci manca sicuramente un elemento, la nostra costituzione giudiziaria non è assoluta se lo Statuto non si compie mercè della sola interpretazione schietta e conforme ai principii costituzionali che noi crediamo doverci dare. Voi dunque decidete. Smettete, vi prego, di armarvi di una diffidenza contro l'ordine giudiziario. Diffidenza che non è giusta, perchè nessuna delle accuse fattegli è giustificata, e nulla di positivo si è addotto che possa intaccare l'onore della magistratura.

Domando a voi, o signori, volete vivere per tre anni in una costituzione imperfetta, volete lasciarvi aggirare da un arbitrio che talvolta potrebbe riuscire, non che inconstituzionale, malefico? Decidete, signori, si tratta del vostro avvenire, dell'avvenire di tutti i vostri committenti.

Veramente, che io tenga questa linea nella discussione intrapresa, parrà strano a coloro che sono avvezzi a rimproverare ai ministri di voler, in ogni contingenza, acquistare anzichè perdere autorità, e ciò anche con minor favore di legge.

Qui, all'incontro, mi pare che i miei oppositori onorino il ministro della giustizia di una fiducia che egli ringrazia di aver ottenuta in massima, ma che non desidera esercitare in pratica.

Io vi debbo mettere in guardia contro qualunque fiducia esagerata, contro gli abusi ministeriali; per questo, io vi debbo raccomandare di costituirvi il più fortemente che sia possibile. Se poi vi volgerete alla qualità dei membri che compongono la magistratura, chiedetene conto alla potestà, alla responsabilità ministeriale.

Se il ministro sarà prevaricatore verrà punito e insieme

con lui il funzionario indegno, ma frattanto volere, per una diffidenza non giustificata, privare l'Assemblea medesima del soccorso dei lumi dei magistrati, sarebbe uno smozzicar lo Statuto ed un detrarre all'operosità della Camera. Se i membri dell'ordine giudiziario dovessero uscire da questo consenso, sarebbero certamente consci di non aver nulla scapitato in seguito alla discussione che si è tenuta, ma noi saremmo consci altresì di aver sofferto una grave perdita nel pubblico interesse.

A' miei occhi, io ve lo dico francamente, o signori, il privare la Costituzione dell'elemento d'inamovibilità giudiziaria è fare un atto di potere dittatoriale, di potere reazionario. Nell'esordio di un sistema rappresentativo bisogna guardarsi assai dall'indurre uno spirito contrario alla tendenza prettamente liberale, allo spirito di vera legalità.

I poteri eccezionali, gli atti reazionari, male inaugurerebbero l'era della nostra rigenerazione politica.

La magistratura non dà occasione a dubitare giustamente di lei nella condizione attuale. Non le togliete adunque di poter comparire fra gli eletti della nazione, non per i suoi interessi propri, ma per gl'interessi della nazione medesima.

Facciamo che sotto ogni aspetto e come parte della costituzione politica, e come ordine giudiziario, la magistratura assuma la pienezza della sua missione alla cui importanza decedere ogni velleità di potenza, ogni effetto di momentanea impressione.

Non ho inteso di perorare la causa della Magistratura piuttosto che quella del Ministero, ma credo di aver sostenuto la causa della Costituzione, e questa è quella che difenderò fino all'ultimo mio respiro (*Applausi*).

ALBINI. Signori, dopo quanto voi avete udito dal Ministro della Giustizia sul punto medesimo intorno al quale io intendo parlare, una gran parte di ciò che erami proposto di dire rimarrebbe superflua; tuttavia permettete, o signori, che io aggiunga alcune osservazioni.

La questione che trattiamo è di grave importanza per le sue conseguenze, è questione giuridica, è questione d'interpretazione; invece da alcuni, e specialmente da quelli che sostengono l'opinione contraria all'attuale eleggibilità della magistratura, si è trasmutata in questione politica.

Alcuni vollero risolvere la questione coll'indagare ciò che il legislatore avrebbe dovuto secondo essi stabilire, invece che è d'uopo restringersi a ciò che è dalla legge stabilito, investigando il vero e generico concetto che il legislatore ha voluto esprimere.

La Camera è superiore alla legge quando esercita le sue funzioni legislative: è soggetta alla legge quando, come nel caso nostro, dee applicarla ed esercitare le funzioni di giudice. La questione dell'amovibilità od inamovibilità dei giudici vuol essere risolta soltanto per decidere se siano o non eleggibili.

L'art. 69 dello Statuto è concepito in tempo presente: *i giudici sono inamovibili dopo tre anni d'esercizio*.

Questo modo d'esprimersi secondo il significato legale e letterale indica che dal momento in cui lo Statuto doveva entrare in esecuzione esservi dovevano dei giudici inamovibili, altrimenti il verbo *sono* non avrebbe senso.

Ora questi giudici, al presente inamovibili, non possono essere che quelli che al momento in cui lo Statuto cominciò ad avere effetto avevano tre anni d'esercizio. Se l'intenzione del legislatore fosse stata di sottoporre tutti i giudici ad uno esperimento triennale dopo lo Statuto, avrebbe detto *saranno*, e non *sono*. Ha invece usato questo secondo modo d'esprimersi perchè comprende e quelli che al punto in cui lo Statuto

s'attuò, avevano il triennio d'esercizio, e quelli che in seguito l'avrebbero mano mano acquistato. L'art. 53 dello Statuto ci fornisce una prova solenne che il legislatore usò l'accennata frase in questo senso; poichè se s'intendesse nel senso dei sostenitori dell'opinione contraria, la composizione del Senato sarebbe stata per ora impossibile. Lo spirito e la ragione della legge conferma la mia interpretazione. Una delle principali e più preziose guarentigie del regime costituzionale si è l'indipendenza del potere giudiziario, e per conseguenza l'inamovibilità dei giudici.

Ora, è egli credibile che, mentre doveva avere esecuzione lo Statuto, e quindi il reggimento Costituzionale, il legislatore abbia voluto sospendere per tre anni una delle più importanti guarentigie che esso fornisce, quella che tende ad assicurare una retta e imparziale giustizia, quella guarentigia che s'estende egualmente a tutti i cittadini, ai poveri ed ai ricchi, ai deboli ed ai potenti, e anzi più necessaria pei poveri e pei deboli che per gli altri? Una siffatta guarentigia senza la quale il governo Costituzionale è difettoso, non si potrebbe tenere per sospesa se non nel caso che una chiara e solenne disposizione della legge ci obbligasse a piegar la fronte alla volontà espressa dal legislatore.

Ondechè, supposto anche che il senso della legge fosse dubbio, si dovrebbe interpretare per l'inamovibilità attuale dei giudici aventi tre anni d'esercizio anteriori, anzichè per la sospensione dell'inamovibilità.

Ma la parola della legge accenna ad una inamovibilità *attuale*, non ad una futura. Nè dicasi che per tal modo si fa retroagire la legge.

L'inamovibilità non ebbe principio che coll'attuazione dello Statuto, il triennio non è che una condizione di fatto per aver l'inamovibilità.

Spiegando quindi la legge elettorale collo Statuto ne conseguì che i giudici dei Magistrati e Tribunali, i quali hanno un triennio d'esercizio anteriore, essendo inamovibili, sono pure eleggibili.

Posta pertanto per giusta, come per le preallegate ragioni io la ritengo, l'interpretazione succennata dell'art. 69 dello Statuto, riescono inutili e fuori di proposito le ragioni di politica convenienza addotte dai sostenitori dell'opinione contraria, perchè esse tendono piuttosto a indicar ciò che si vorrebbe avesse il legislatore statuito, anzichè a spiegare ciò che egli stabilì.

Tuttavolta mi consenta la Camera alcune brevi riflessioni anche a questo riguardo: le principali condizioni che richieggonsi in un Magistrato dell'ordine giudiziario sono la capacità e l'integrità. Il triennio d'esercizio della funzione giudiziaria è appunto prova, o per dir meglio, presunzione legale che il Magistrato è fornito delle preaccennate condizioni, ed io qui voglio ripetere ciò che dagli oratori che mi precedettero, e segnatamente dal Guardasigilli si è detto a difesa della nostra Magistratura; che anzi di queste qualità essenziali della nostra Magistratura rendette aperta e solenne testimonianza poco fa da questo luogo stesso uno dei più caldi sostenitori dell'opinione contraria, dichiarando che essa si distinse per sapienza legale e per imparzialità. Or bene, possiamo pretendere di più da un Magistrato che ha per ufficio l'amministrazione della giustizia? Vogliamo in lui, dice, le convinzioni politiche conformi al nuovo ordine di cose. Ma qualunque siano le opinioni politiche di un Magistrato, esse nulla possono influire sulle decisioni giudiziali s'egli è integro ed imparziale. Il Magistrato è la legge parlante, e la legge non ha passioni.

Del resto, se si avesse a sottoporre tutta la Magistratura

come vorrebbero alcuni, ad un esperimento triennale per eliminare coloro che non avessero quelle virtù civili e quelle opinioni che fossero conformi ai tempi, prescindendo da ogni considerazione contro un tale spediente, io domanderei qual metodo si vorrebbe porre in opera. Vorremo dunque inaugurare il regno della libertà e della legalità con indebite ed odiose imposizioni, col mettere a sindacato le coscienze altrui, cogli arbitrii, col dar occasione alle delazioni, agl' intrighi con tutte le loro funeste sequele? Vorremo noi senza alcun motivo grave e per qualche rara eccezione, che è quasi impossibile evitare anche nel più savio ordinamento, menomare il rispetto, anzi eccitare nelle nostre popolazioni la diffidenza verso un ordine rispettabilissimo di pubblici funzionarii?

Dunque non solo le regole d'interpretazione, ma anche ragioni politiche ostano all'opinione a cui mi oppongo tanto più risolutamente in quanto che la reputo contraria alle guarentigie del regime costituzionale sancite dallo Statuto.

GUGLIANETTI. Non è mio intendimento di trattenere lungamente la Camera. Conosco troppo di mancare delle qualità tutte che raccomandano un oratore per non sapere che abbisogno di tutta la vostra indulgenza; cercherò pertanto di guadagnarmela anche colla brevità del mio discorso. Crederei temerità l'entrare di nuovo nella quistione di diritto, quale cioè sia il modo di applicazione della legge conforme alla lettera ed allo spirito della medesima. Mi limiterò soltanto a ribattere alcune perniciose conseguenze che dagli oratori, i quali mi precedettero a questa tribuna, si vollero riconoscere inevitabili nel caso in cui la Camera pronunziasse l'esclusione per ora di tutti i Magistrati; conseguenze che io credo affatto esagerate, e che influendo sull'animo di alcuni potrebbero trascinarli ad un voto che forse non è quello della loro coscienza.

In primo luogo si dipinse a vivi colori il danno che questa assemblea sentirebbe, qualora con quell'esclusione le si togliessero uomini insigni per ingegno, per dottrina, per carattere, per virtù che li raccomandano al suffragio dei loro concittadini. Signori, io non credo così grave questo pregiudizio; io reputo che in un altro elemento della Camera troveremo un bastevole compenso. Già da più giorni alcuni malcontenti non si stancano dal declamare e dal lagnarsi altamente a voce ed in iscritto, che questa Camera rigurgiti di persone del foro, di legisti, di curiali. Or bene per questo abbondante, e secondo quegli uggiosi, strabocchevole numero di legisti, la Camera può senza pericolo pronunziare l'esclusione dei magistrati pendente il triennio dello Statuto; perchè fra essi vi hanno molti, e tutti li conoscono, che menarono la loro vita accanto alla magistratura, e che sono in grado di apportarci quanto i primi i frutti di una lunga esperienza. Dirò di più se mel permettete. Il magistrato scorge le cose da un luogo elevato; la dignità della sua carica non gli permette di scendere a ricercare i bisogni, le circostanze, le condizioni degli individui e della società, che ne offre la somma complessiva. All'incontro il patrocinante onorato della fiducia de' suoi concittadini è chiamato a porre la mano nelle più vive piaghe sociali; egli più di tutti può additarne il rimedio e concorrerne al ristoro.

Ma sia pure gravissimo per noi il danno che sentiremo dal vuoto cui lascierebbero nei nostri ranghi quegli illustri magistrati. Esclusi dal nostro seno, essi tornerebbero al loro posto, al loro ufficio, al loro mandato, che di giorno in giorno riesce più difficile a fronte della massima pubblicità nei dibattimenti giudiziali dalla libertà richiesta, e la privazione ed il sacrificio necessario che noi faremmo del loro concorso, frutterebbe al

paese l'immenso vantaggio di guarentire vieppiù l'esatta, la leale, l'illuminata amministrazione della giustizia.

Questi però non sono che gli argomenti di minor conto. Il più grave, quello che può sgomentarne maggiormente l'animo si è il pericolo di sospendere col nostro voto l'inaffidabilità dei giudici per un triennio, e d'intaccare per quel tempo lo Statuto in quest'utilissima parte, che provvede alla indipendenza della magistratura. Se quest'indipendenza fosse seriamente minacciata dal nostro voto, niuno di noi esiterebbe ad abbracciare l'opinione che la difende, che la sostiene. Ma è egli poi vero che la libertà ne' giudizi riposi su questa base? Che l'inaffidabilità sia l'unico, il più efficace mezzo d'assicurare l'indipendenza de' magistrati? No, o signori, il vero palladio sta nel sentimento pubblico, nella pubblica opinione, che non sarebbe mai per tollerare l'abuso del potere al segno di rimuovere, di destituire un giudice, perchè nel suo ufficio battè le vie d'una severa giustizia.

Quando tacesse per tre anni lo Statuto, vi sarebbe pur sempre a salvaguardia della libera magistratura l'intero paese; vi saremmo noi suoi rappresentanti, nè mancherebbe in questa assemblea una franca parola, fosse pure l'ultima, per protestare contro la violenza del potere. Un ministro che si lasciasse trascinare a quell'arbitrio, non potrebbe reggere dinanzi alla pubblica disapprovazione; e la reintegrazione del giudice rimosso sarebbe il primo atto del suo successore. L'inaffidabilità che la Camera fosse per riconoscere anche per la magistratura nominata nel triennio anteriore allo Statuto, non gioverebbe pertanto che ai giudici inetti, incapaci, o poco degni dell'alta missione loro affidata, qualora ve ne siano: gli uomini illustri per dottrina, per ingegno, per fermezza, per indipendenza, non abbisognano di questo privilegio; essi confidano in noi, anzichè nell'arida parola della legge.

Più presto che al paese gioverebbe quella ricognizione di inaffidabilità a chi tiene nelle mani il potere: poichè gli allevierebbe la grave obbligazione di apprezzare in questo spazio di tempo i meriti dei magistrati, e di assegnare a ciascuno il posto che gli si conviene; e quando noi muovessimo lagnanze contro l'ineffitudine di un giudice, il ministro del Re ci risponderebbe pur sempre: voi avete pronunziata la inaffidabilità dei magistrati di cui io non sono concorso alla nomina: voi m'avete imposta la legge, io ne sono cecutore fedele ed imparziale.

Per evitare un danno che non havvi ragione di temere noi rinunzieremo al diritto prezioso di un triennale esperimento, noi ci porremo volenterosi nella trista condizione di sanzionare in modo irrevocabile il passato.

Le nostre considerazioni vogliono pure portare all'avvenire. Benchè siasi tentato di togliere alla questione la sua naturale importanza riducendola alle meschine proporzioni di un interesse personale, e trasportandola dal terreno immobile dei principii sul mobilissimo dei fatti, nessuno di noi può dissimularsene le relevantissime conseguenze. Tutti siamo convinti che, una volta dichiarata l'inaffidabilità dei giudici, noi siamo tenuti a difenderla a qualunque costo, contro qualunque attacco. Se pertanto in forza di avvenimenti che in questi tempi non sono infrequenti, nuovi ministri fossero da un giorno all'altro chiamati al potere, se essi, non credendosi vincolati dal nostro voto d'oggi, rimuovessero durante il triennio qualche magistrato invisito al paese, ed inetto all'alta sua missione, che non possa invocare il triennio di funzioni giudiziarie, altra via a noi non rimarrebbe che di porre solennemente in accusa il Ministero. Ecco, o signori, la portata del voto che siamo per pronunziare; saremo costretti un qualche giorno per tutela della nostra dignità ad accusare un ministero per avere ascol-

tata la voce della pubblica opinione, per avere provveduto agli interessi del paese. Senza accorgermi, o signori, ho perorato la causa della libertà; libertà pel Governo che potrà mediante una triennale esperienza convincersi dei meriti dei magistrati e riconoscere il privilegio dell'inamovibilità in quei soli che siano degni di occupare quell'alto seggio; libertà pel popolo e pe' suoi rappresentanti, che, collocati a vigili sentinelle contro qualunque abuso del potere a danno di una magistratura indipendente ed illuminata, sapremo però nel frattempo denunziare chi male risponda all'altezza dei doveri e dei diritti di quella importante carica.

Fra i due sistemi, di libertà l'uno, e di restrizione e d'inceppamento l'altro, io non ho punto esitato. Il mio giudizio è pronunciato: io voto francamente contro l'ammovibilità, riservando così intatta la mia opinione quanto al problema fondamentale dell'incompatibilità delle funzioni di deputato, e di impiegato dipendente dal Governo; problema che fra non molto sarà, io spero, intavolato e risolto da questa assemblea.

JACQUEMOUD. Messieurs, grâce à la Providence qui veille aux destinées de l'Italie, une ère nouvelle vient de s'ouvrir pour nous, ère de liberté politique, ère d'égalité de tous les citoyens devant la loi et la constitution. Je vois avec peine que, pour apprécier la question de droit constitutionnel qui s'est élevée sur l'éligibilité d'un juge, la discussion soit descendue à des questions de personnes et de classes, au point d'aller troubler dans leurs tombes les cendres des magistrats qui siégeaient en 1814.

Après les temps difficiles que nous avons traversés, lorsque la liberté commence à répandre sur nous ses rayons bienfaisants, les mandataires de la nation ont une haute mission à remplir, c'est de rapprocher toutes les classes des citoyens et de précipiter dans l'oubli les querelles et les susceptibilités du passé. Le canon gronde encore, messieurs, mais l'union fraternelle des citoyens et la combinaison de tous leurs efforts vers le même but assureront l'avenir de la patrie.

J'aborde la question. L'inamovibilité, et par conséquent l'éligibilité n'est-elle acquise aux magistrats que dans trois ans à dater du Statut?

Je soutiens que M. Siotto-Pintor qui a exercé depuis plus de trois ans les fonctions de conseiller à une Cour d'appel est inamovible et éligible.

Le Roi Charles-Albert en donnant une constitution à la nation, la lui a donnée franchement, loyalement, sans arrière-pensée. Or, l'inamovibilité des juges est une des plus grandes garanties constitutionnelles, et il m'est impossible d'admettre qu'il ait pu avoir l'intention d'en différer la concession pendant trois ans.

Réfléchissez sur les paroles que prononçait hier un habile orateur, M. Brofferio: « Bientôt les partis se dessineront dans » la Chambre; ils auront alternativement le pouvoir, les » vaincus d'aujourd'hui seront, peut-être, les vainqueurs de » demain, adoptons des maximes qui offrent des garanties à » tous les partis. » Eh bien, messieurs, quel est le corps dans l'Etat qui pourra dominer les passions politiques, protéger la minorité, et faire triompher les principes de justice et de modération, si ce n'est la magistrature? N'est-ce pas dans cette arche sainte que les opprimés iront chercher un refuge? C'est pour cela que les magistrats doivent être placés à l'abri des coups du pouvoir. Non, messieurs, sans l'inamovibilité des juges, point de vraie liberté.

Et que deviendrait la liberté de la presse pendant trois ans, si l'inamovibilité de la magistrature était différée jusqu'à cette époque? Le jury ne prononce que sur le fait; mais les juges peuvent appliquer le minimum ou le maximum de la peine; il

faut donc que les juges soient à l'abri des coups du pouvoir pour qu'on ne puisse pas fausser la garantie de cette précieuse liberté.

Le texte des articles 69 et 70 de la Constitution est formel. Quand le législateur fait dépendre une capacité personnelle d'une condition qui pouvait être accomplie avant la loi, la capacité est acquise immédiatement à ceux qui l'avaient déjà remplie. Si le législateur eût voulu qu'il en fût autrement, il était obligé de le dire d'une manière expresse. Au reste le Roi à déjà interprété son intention. L'article 53 renferme à l'égard des sénateurs des dispositions analogues à l'article 69 sur les députés; a-t-on exigé que les délais prescrits par l'article 53 fussent écoulés sous l'empire du Statut? Non, messieurs, ceux qui avaient été conseiller d'état, ou avocat général pendant cinq ans avant le Statut, ont été reconnus admissibles au Sénat immédiatement. On ne pourrait donc adopter deux modes d'interprétation du Statut dans des dispositions analogues et prononcer d'une manière différente pour les députés que pour les sénateurs.

Le ministre de la justice a répondu à l'argument tiré de l'utilité qu'il y aurait à lui laisser le moyen de faire des épurations dans la magistrature pendant trois ans, s'il pouvait en être le cas; je n'ai rien à ajouter à ses nobles et libérales paroles, et d'ailleurs je désirerais savoir comment on pourrait exécuter ce système d'inquisition contre la magistrature. Quoi! c'est au nom de la liberté qu'on ose faire de telles propositions eh! qu'on ne vienne pas me dire que les magistrats n'ont pas encore donné des garanties suffisantes de leurs opinions libérales. La nation en se faisant représenter à la Chambre par des magistrats, leur a donné le baptême populaire. Les magistrats qui siègent dans cette enceinte y ont été envoyés par les suffrages de leurs concitoyens.

Les orateurs qui m'ont précédé à la tribune ont déjà traité d'une manière si profonde la question qui nous occupe que je n'abuserai pas plus longtemps de l'attention de la Chambre. J'ajouterai seulement qu'en supposant même que la question fût douteuse, on devrait l'interpréter dans le sens le plus favorable au développement des libertés publiques, c'est-à-dire, se prononcer pour l'inamovibilité de la magistrature. C'est pourquoi je vote en faveur de l'admission de Mr. Pintor à la Chambre des députés.

BARBAROUX. Parlando per l'eleggibilità dei giudici motivati all'art. 69 dello Statuto aventi al giorno dell'elezione un triennio di esercizio, io non mi farò a ripetere gli argomenti che si derivano dal tenore di detto articolo raffrontato coll'articolo 98 della legge elettorale, ma lasciato questo argomento in disparte e senza disconoscere la gravità dell'argomento in contrario, questo solo mi basta di concludere che sordamente dubbiosa è la parola della legge, che è incerta l'intenzione del legislatore desunta soltanto dai termini materiali della medesima.

Gli è quanto dire che è mestieri ricorrere a considerazioni d'ordine superiore, che è mestieri il sollevarsi a più alta regione. E questa regione, o signori, da cui si può con sicurezza dominare l'odierna questione, questa regione altro non può essere se non lo Statuto, mentre la legge elettorale è complemento dello Statuto medesimo, è conformata alle esigenze di lui, è informata sicuramente da uno stesso spirito. Ora, o signori, quale scorgiamo esser posta base fondamentale allo Statuto? La divisione, la separazione dei tre poteri costituenti ogni governo civile, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario. A guarentire efficacemente questa divisione di poteri era mestieri il farli indipendenti. L'elezione dei deputati dalla nazione per mezzo dei Collegi

elettorali, la loro inviolabilità durante le sessioni, e ad oltre questa le opinioni emesse ed i voti dati nella Camera, l'obbligo di convocare gli elettori in un termine prefisso nel caso di scioglimento, questa medesima inviolabilità e l' inamovibilità dei senatori costituiscono la guarentigia dell' indipendenza, e perciò della divisione del potere legislativo esercitato collettivamente dal Re e dalle due Camere. L'eredità del trono, l' inviolabilità della persona assicura l' indipendenza, e con essa la separazione dagli altri poteri, dal potere esecutivo appartenente al Re. Ma al potere giudiziario, o signori, a questo potere esercitato da funzionari nominati dal Re, stipendiati dallo Stato, con qual mezzo assicurasi una sincera divisione dagli altri poteri e singolarmente dal potere esecutivo salvo con l' indipendenza, e questa coll' inamovibilità della maggior parte almeno dei funzionari da cui viene esercitato? Se dunque l' inamovibilità dei giudici costituisce la guarentigia della loro indipendenza, se questa indipendenza necessaria alla sincera divisione del potere giudiziario dall' esecutivo, e la divisione di questi due poteri dal potere legislativo costituisce la base dello Statuto, il sospendere l' inamovibilità dei giudici tutti per tre anni, e il dichiararli presentemente ineleggibili, egli è sospendere per tre anni non dirò la piena esecuzione dello Statuto, ma la guarentigia che ne assicura la sincerità, egli è privare, non la magistratura di un diritto, chè la inamovibilità non è un beneficio concesso ai giudici, ma il paese di una cautela giudicata dallo Statuto necessaria. Da questo, punto, o signori, da questa ragione scompaiono dai miei occhi le nebbie che vagando per la lettura della legge mi offuscavano la vista, spariscono i dubbi che offuscavano la mia mente. Io voto per l' inamovibilità e conseguentemente per la validità delle elezioni di coloro fra i funzionari dell' ordine giudiziario che contavano al giorno dell' elezione un triennio d' esercizio in tale qualità.

PINELLI. Signori, io giungo l'ultimo in una discussione che fu già assai lunga: questa non è certamente una condizione di favore; di più, giungo per svolgere una proposizione la quale pare che non sia stata la più bene accolta, quella cioè che per sciogliere la questione si abbia riguardo soltanto all' inamovibilità dell'ordine cui l'eletto appartiene, e non alla inamovibilità personale dell'individuo stesso. E pare a me pure, e tutta la discussione che ebbe luogo fino ad ora mi ha sempre più convinto di quest'opinione, che questo sia il solo mezzo di uscire da questa intricata questione senza cadere negli assurdi. Dicono che gli argomenti dagli assurdi provano poco: questo può essere vero nelle questioni ordinarie, nelle questioni giuridiche; ma quando si tratta di questioni politiche, l'argomento dall' assurdo conchiude molto, perchè in questo caso gli assurdi sono sempre ferite che si portano alla Costituzione dello Stato.

Ora io credo di poter dimostrare facilmente che, adottate l'una e l'altra delle proposizioni che furono svolte dagli altri oratori, si debba necessariamente cadere negli assurdi, nè avrò in ciò gran fatica, perchè gli uni hanno dimostrato gli assurdi degli altri, e conseguentemente non ho che ad invocare i discorsi di una parte contro quelli dell'altra onde siano spiegati gli assurdi che s'incontrano nell'una e nell'altra.

Prima di tutto io credo che noi abbiamo ingrandita la questione portandola sulla interpretazione dello Statuto; la questione è l'interpretazione di un articolo della legge elettorale, e nulla più. Si tratta di vedere se il sig. Siotto Pintor, consigliere della Corte d'Appello di Cagliari da più di tre anni, sia eleggibile secondo l'articolo 98 della legge elettorale. Noi qui siamo giudici, è vero, ma prima di tutto bisogna che esaminiamo i poteri di questi giudici, e quale sia il criterio che deve

presiedere al loro giudicato. Noi non siamo giudici legali nello stretto senso, come sarebbe un magistrato (poichè molti di noi non sono nemmeno avvocati): dunque è impossibile di venir a portare in questa discussione soltanto il criterio propriamente giuriconsultizio.

Siamo uomini politici: siamo stati mandati ad una Camera politica: quindi noi dobbiamo giudicare col senso politico. Questa è la vera norma che si deve avere nel portare giudizio sopra questa quistione. Ora io dico, abbiamo l'art. 98 che dice così: *Non possono essere eletti i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario.* Da qui vedo che il diritto comune di tutti è la eleggibilità, e che conseguentemente si viene soltanto in via d'eccezione ad escludere taluno; epperò il senso legale, e politico, e comune, è, che l'eccezione va quanto si può ristretta: e conseguentemente dico seguirsi il vero quando si adotta quell'interpretazione la quale non ripugnando alla parola della legge possa realmente accomodarsene allo spirito; cioè accordando il diritto d' eleggibilità al più gran numero di persone.

Qui vi sono stati proposti due modi d'interpretazione. Gli uni dicono i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario sono quelli i quali hanno tre anni d'esercizio, perchè lo Statuto ha dichiarato che non è giudice inamovibile se non quello che ha tre anni d'esercizio; quindi si deve guardare soltanto al fatto dell'esercizio, e tutti quelli che antecedentemente allo Statuto (poichè nessuno può dallo Statuto contare i tre anni), tutti quelli che antecedentemente allo Statuto hanno tre anni, quelli devono essere dichiarati eleggibili, altrimenti si verrebbe nell'assurdo che non vi sarebbe nessun magistrato eleggibile per tre anni; si verrebbe di più nell'altro assurdo di non dare l' inamovibilità che è quella guarentigia dell'ordine giudiziario medesimo, e della bontà dei giudizi, a nessuno per tre anni; ed anzi mai a nessuno, perchè spetta al ministro di andare alternando le funzioni dei giudici giudicanti cogli agenti del Governo, ossia col Ministero pubblico in modo che niuno mai abbia i tre anni, e così mai sia inamovibile; dunque bisogna prendere un'interpretazione che sia più sana, e per accordare a taluno l' inamovibilità, per tenerlo fuori di questo arbitrio ministeriale, conviene dire che almeno quelli che hanno già esercitato per tre anni il magistrato giudicante quelli debbano essere inamovibili, e ne viene per conseguenza che questi possano essere eletti. Ma allora io dirò, qui s'incontra pure un assurdo; perchè primieramente è assurdo il fare che la legge d'oggi venga ad attribuire un diritto tre anni addietro a uno che prima non l'aveva: imperciocchè tutti quanti i giudici e gli agenti del Ministero pubblico erano tutti amovibili a beneplacito regio.

Ora come fare che questi, i quali furono sino a ieri inamovibili, si trovino tutto ad un tratto per tre anni in possesso dell' inamovibilità? è impossibile: è un assurdo legale: di più eccovi un altro assurdo legale: come volete venire ad introdurre per fatto della legge una distinzione fra varii membri dell'ordine giudiziario, distinzione che prima non vi era, cioè che all'uno sia accordato questo diritto d' inamovibilità, all'altro negato? Erano, dicevo già poco fa, tanto amovibili i giudici giudicanti come il Ministero pubblico: dunque come potrete dire che Tizio, il quale tre anni addietro era avvocato fiscale, fosse amovibile, e Sempronio che era giudice giudicante, inamovibile? Dove sarebbe la giustizia? Tizio direbbe: io ho accettato l'impiego di fiscale perchè non aveva minori prerogative del giudicante; se fosse stata impari la condizione, non l'avrei accettato. Eccovi ancora un altro assurdo. Benchè sia vero che le funzioni del giudice non siano diverse affatto in un sistema costituzionale da quanto esse sono in un

sistema assoluto, non si può negare tuttavia che nel sistema costituzionale ed in tutti gli ordini che si congiungono con questo sistema, e quello specialmente dei pubblici dibattimenti, e quello della libertà della stampa e dei giudizi specialmente criminali e politici, le funzioni dei giudicanti sono assai più gelose, assai più politiche sotto il sistema costituzionale che non lo fossero prima.

Per conseguenza non si può negare che l'ordine giudiziario è chiamato ad esercitare una forza sopra l'andamento del sistema costituzionale. Ora, se seguiamo l'opinione, di coloro che dicono che sono inamovibili i giudici nominati da tre anni addietro allo Statuto, e non quelli che sieno stati nominati in oggi dal Ministero costituzionale, e per questa ragione diciamo eleggibili deputati quelli, e non questi, noi vogliamo far camminare il sistema costituzionale cogli uomini e colle norme del sistema assoluto, ed invece scartiamo dalla Camera quelli che per affetto al sistema costituzionale, per capacità ad intenderne gli ordini, furono portati agl'impieghi da un Ministero risponsale. Questo è un assurdo, e nessuno potrà mai supporre che il legislatore abbia voluto mettere lo Stato in mano a quelli che hanno tutte le simpatie contrarie. Dunque io credo che resti dimostrato che trae all'assurdo l'opinione di quelli i quali vorrebbero che fossero eleggibili coloro che hanno tre anni di esercizio di giudicatura prima dello Statuto, e negano l'eleggibilità a quelli che sono in oggi nominati sinchè non abbiano compito i tre anni di esercizio. Ma trae egualmente all'assurdo l'altra opinione che si debba aspettare che abbiano tutti tre anni di esercizio da oggi in avvenire per poter essere eleggibili, perchè, come già osservai, si sospende in questo modo per tre anni l'inamovibilità dei giudici, beneficio che si è riconosciuto essenziale per la libertà dei giudizi e per la vera eguaglianza, e perchè si accorda al Ministero quella più lata libertà che ho già accennata, per cui si verrebbe a ridurre ad un caso ipotetico il caso d'inamovibilità per l'ordine giudiziario. Dunque nè l'una nè l'altra delle opinioni può adottarsi per sciogliere la questione. Invece, se stiamo alla questione semplice dell'eleggibilità: interpretiamo la legge elettorale. *I funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario*, dice la legge: essa considerò che due categorie di funzionari s'incontrano nell'ordine giudiziario: gli uni amovibili, quelli cioè che hanno le funzioni di rappresentare il Governo stesso, che sono la mano del Governo nell'ordine giudiziario; e questi, come agenti del Governo li esclude dalla deputazione onde rispettare anche una certa suscettibilità della rappresentazione nazionale. Vi è poi un'altra categoria di funzionari giuridici, i quali hanno per mandato unicamente di giudicare sul mio e sul tuo, e sulla applicazione della legge a dritti privati, ed a questi, sui quali il Governo ha pochissima azione, siccome non vi ha timore che alcuna influenza possa renderli così ciechi e sommessi al voler del Ministero da transigere colla loro coscienza, accorda loro l'eleggibilità. Questa è la ragione per cui l'onorevole preopinante signor avvocato Bixio veniva a stabilire che si dovesse avere soltanto riguardo alla carriera e non al fatto personale, non al godimento personale dell'inamovibilità del giudice.

La parola poi essenzialmente ci assiste, perchè non dice la legge i *membri* di un magistrato, i *membri* di un tribunale, ma dice i *funzionari* stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario. Ora che cosa è un *funzionario*? è forse Tizio, Caio, Sempronio impiegato e stipendiato? Signori no; è l'avvocato fiscale, è il giudice; questi si chiama funzionario: a lui si applica quell'appellativo. Se venite a portare alla persona il pensiero allora direte un *impiegato*; ma quando considerate

la carica, allora dite un *funzionario*, considerate principalmente non le sue prerogative personali, ma sì quelle della carica che esercita. E conseguentemente quando la legge dice *i funzionari stipendiati ed amovibili dell'ordine giudiziario* riguarda quei funzionari appartenenti alla categoria degli amovibili nell'ordine giudiziario. Conseguentemente opinerò che, scartando la questione dell'amovibilità ed inamovibilità dei giudici, da qual giorno cioè debba partirsi per calcolare il triennio di esercizio che secondo lo Statuto è necessario onde gl'individui che appartengono all'ordine giudiziario acquistino in atto il diritto all'inamovibilità; e restringendoci invece noi unicamente ad esaminare, ad interpretare la legge elettorale, noi diciamo essere eleggibili tutti quanti i funzionari i quali appartengono appunto a quell'ordine che dallo Statuto è dichiarato avere diritto all'inamovibilità, cioè i giudici giudicanti, secondo la quale conclusione, il signor Siotto Pintor, della cui elezione si tratta, sarebbe sicuramente eleggibile. — Non dissimuliamoci la vera ragione da cui è animata l'opinione di quelli che intendono di restringere il diritto a quelli che hanno tre anni di esercizio, e di negarlo anche a tutti quelli i quali sono in oggi nominati per tre anni in avvenire. Ella è l'opinione che si debba restringere per quanto si può il numero degli impiegati che siedono nella Camera. Ma io che copro una carica nell'ordine amministrativo confesso sinceramente che vi sono molte ragioni di più per escludere gl'impiegati dell'ordine amministrativo, non che quelli dell'ordine giudiziario, e che conseguentemente quando trovo che nella legge gli impiegati dell'ordine amministrativo sono ammessi, mi si aggiunge una ragione di più cavata dallo spirito della legge stessa, per dire che la legge riconosce anche nei membri dell'ordine giudiziario cotesta stessa capacità, perciocchè se la inamovibilità di diritto non era accordata all'antica magistratura, vi era però un'inamovibilità di fatto, poichè consultando gli annali della nostra patria, noi troveremo pochissimi esempi di un impiegato il quale senza almeno un apparente peccato sia stato rimosso dal suo impiego; epperò è impossibile che il legislatore non abbia considerato questa garanzia di fatto, e che non abbia pure considerato che siccome accordava agli impiegati dell'ordine amministrativo di un certo grado il diritto di essere eleggibili, così non poteva con giustizia negarlo al magistrato. Io credo che la questione se sia amovibile o no un magistrato, se questi tre anni d'esercizio si debbano computare dal giorno dello Statuto, ovvero possano computarsi anche prima, è cosa grave e molto difficile e che non è in oggi da decidersi, e possiamo deciderla neppure poichè se è un diritto acquistato, o negato, o preteso da taluno privato, ei deve essere deciso dai tribunali, e non dalla Camera legislativa (*Movimenti nella Camera che impedirono di udire l'oratore*).

FERRARIS. Signori. Io aveva avuto l'onore di chiedere primo la parola sopra l'argomento che ci trattene tutto quest'oggi. Gli oratori che si sono succeduti e che mi hanno preceduto a questo onorevole luogo, hanno svolto tutti gli argomenti che io avrei potuto indicare, ed hanno poco per volta fatto cadere tutto l'edificio che io mi andava costruendo. Rimane tuttavia ancora un punto solo che forse per la sua delicatezza non è ancora stato toccato, e che io mi propongo di puramente accennare. Le difficoltà, o signori, non si debbono mai evitare da chi cerca la verità, tanto meno da un Parlamento Nazionale che comincia le sue adunanze. La discussione che ora ci occupa tende realmente ad accusare una viziosa composizione della magistratura; i primi oratori che parlarono della inamovibilità dei giudici, cioè dell'annetterli o non a questa prerogativa, lo accennarono esplicitamente.

I primi oratori, dico, accennarono che la magistratura fosse per avventura composta in tal modo che potesse essere il caso di procedere ad un sindacato sopra il personale che la costituisce.

Signori. Io non voglio toccare cosa alcuna che possa dispiacere a persone, nè intaccare ordini che furono e vennero finora riconosciuti degni di stima, tuttavia mi sarà lecito di procedere per supposizione.

Il principio dell'inamovibilità dei giudici venne introdotto per evitare un grave pericolo alla retta amministrazione della giustizia e per porre i giudici lontani da ogni influenza delle passioni politiche. Quando un partito trovasi momentaneamente alla testa del governo, tiene in mano le redini della pubblica autorità, potrebbe mandare sui seggi magistrali uomini faziosi, che non rappresentino la nazione, uomini ignoranti, uomini che manchino di virtù civili.

Parlando adunque per supposizione, io voglio concedere che prima dell'8 febbraio un partito tenesse nel nostro paese la somma delle cose, che questo partito abbia potuto intrudere nei tribunali uomini faziosi, abbia potuto commettere l'amministrazione della giustizia ad uomini non degni di sedervi, nè per dottrina, nè per la loro condotta. In queste strettezze, in queste dolorose angustie, quale sarebbe il dovere di un potere che venisse a sovrintendere alle cose del governo e rappresentando la nazione volesse far sorgere il regno della giustizia? Questo potere sarebbe ridotto alla trista necessità di dover stabilire un sindacato sulle opinioni, sulla scienza, sulla probità dei giudici. Ora chieggo io in buona fede, qual è quel potere così ardito, se non fosse un potere rivoluzionario, il quale oserebbe di portare il suo sindacato persino nell'interno pensiero di tutti quelli che hanno l'alta missione di amministrare la giustizia? — Ciò sarebbe impossibile. Sia pur vero, e perchè nol diremo? se vi fossero magistrati, la cui toga fosse macchiata da qualche sanguinosa commissione, e che perciò? Si vorrà, per questi pochi che vi potranno essere, e che l'opinione pubblica designerebbe, portare la mano nel santuario e turbare la coscienza dei giudici timorati, metterli nel bivio, o di votare per ciò che è giustizia, o di piacere al governo, comunque questo sia in ora in senso favorevole al sistema costituzionale?

Sebbene, o signori, il sistema che viene ad acquistare in un ben ordinato governo la facoltà di amministrare lo stato, si debba presumere il migliore, questa presunzione tuttavia non è che affare di maggioranza.

In contro ad ogni maggioranza sta sempre una minorità, a cui è forza aver quei riguardi di conciliazione e di contemperamento, che sono sì gran parte della sapienza civile, non fosse altro perchè quella minorità può da un momento all'altro venire in maggioranza.

Ma questo potere sia pure il rappresentante della vera maggioranza del paese, se tuttavia esso vorrà istituire un arbitrio pericoloso sui seggi della magistratura, farà nascere gravissime turbazioni nella cosa pubblica.

Un sindacato che si aprisse intorno alle opinioni politiche, ed a tutte le altre qualità che pur sono di un magistrato, vale a dire della dottrina, della probità, non potrebbe a meno di incontrare difficoltà insuperabili: non è così facile istituire un paragone positivo, intorno ad un magistrato; la pubblica opinione in vero dice gli uni più dotti e più prudenti di altri, ma non se ne può venire alla conseguenza che quei tali meno prudenti, meno dotti non sono capaci di coprire il loro seggio di magistrato. Sarebbe maggiore il pericolo quando si stabilisse di ammettere nei tribunali quei soli che avessero la confidenza del potere prevalente, poichè allora s'introdurrebbero

nei giudizi le passioni politiche con irreparabile danno della giustizia. Supponendo anche fosse il Governo così sincero di far che la scelta fosse ottima, non così la giudicherebbe la minorità, e nella stessa maggioranza politica gli interessi personali offesi basterebbero a rappresentare le nomine, come ingiuste, pessime, a calunniare perfino le intenzioni di chi avesse per tal modo creduto di provvedere alla tutela della giustizia con gridare si fosse piuttosto voluto dare un nuovo fondamento al potere medesimo.

Quando poi si venga a parlare della probità, e chi potrà essere di coscienza così intemerata da poter pronunciare una pena così grave come sarebbe quella di dichiarare un cittadino indegno dell'ufficio di giudice? Le prove potrebbero essere frutto d'invidia e non potrebbero ricevere quelle complete giustificazioni che valessero a confermare nell'opinione di tutti la durissima sentenza.

Adunque l'impossibilità di procedere a quel sindacato della magistratura che sarebbe pur l'unica ragione che ci potrebbe indurre a dichiarare non inamovibili i magistrati, questa necessità, dico, deve essere il principale argomento che deve convincere noi uomini politici a seguire l'opinione di quei legisti, i quali argomentavano dalla legge elettorale, dalle parole dello Statuto, per dire che si debba riconoscere fin d'ora questa importante guarentigia costituzionale.

BROFFERIO. Poichè involontariamente mi sono trovato in questa palestra, parmi che sia obbligo mio di sostenere fino all'ultimo nel miglior modo che per me si potrà l'opinione che ho oggi manifestata.

Fra gli eloquenti oratori che sostennero l'immediata inamovibilità della magistratura, parmi che la voce del signor ministro di grazia e giustizia abbia profondamente commossa la Camera, sia per sapienza di osservazioni, sia per eleganza di concetti e di espressioni, e parmi appunto che sia così, perchè questa commozione l'ho provata anch'io; tuttavolta sembrandomi che più che il prestigio dell'eloquenza debba prevalere la semplicità della ragione, senza troppa fiducia di prevalere sopra le opinioni del signor ministro, io provo a ridurre la questione sotto il suo giusto aspetto.

Il signor ministro, non meno che il signor Pinelli che gli ha succeduto nella tribuna, parve mettere in dubbio la competenza della Camera a decidere in questa grave questione, anzi parmi che il signor Pinelli sostenesse che questa questione dovrebbe essere giudicata dai tribunali e non dalla Camera.

Dai tribunali potrà per avventura giudicarsi in qualche privata controversia; ma ora che si tratta di questione elettorale, ora che si tratta di vedere se i magistrati debbano o no aver accesso al Parlamento, la Camera, la sola Camera si trova costituita nel diritto di giudicare. Ciò premesso, mi sia lecito di esaminare se l'asserzione del signor Ministro sia giusta, voglio dire l'asserzione che in questa controversia il Ministero, che sostiene l'indipendenza della magistratura, faccia atto di liberalità più della Camera che vorrebbe contestarla; e se veramente, come afferma il signor ministro, siano cambiate le veci fra la Camera e il Ministero.

Noi diciamo schiettamente che non la pensiamo così.

L'inamovibilità del giudice nell'esercizio dei suoi doveri lo sottrae forse agli arbitrii del Ministero?

No certamente.

Non potrà il ministro congedare il giudice a suo capriccio? Questo è vero; ma il giudice da chi è promosso? Dal ministro. Da chi gli derivano gli onori, le distinzioni, le premienze? Dal ministro.

Questa vantata indipendenza è dunque poco meno che un'il-

lusione; e quando avvenga al Ministero di collocare in questa Camera sotto gli auspizi di una chimerica indipendenza i magistrati suoi, non avrà egli fiducia e assai fondata fiducia nei loro suffragi?

Non vengasi dunque a dire che il Ministero è in questa discussione più liberale della Camera e vuole rappresentanti a nessuno devoti che all'interesse della patria. Il Ministero vuole rappresentanti devoti alla patria, ma più ancora al Ministero.

E sta in questo lo scioglimento del problema.

Ma qui ci viene soggiunto: e che? Voi avete accolti gl'impiegati dell'amministrazione e respingete quelli dell'ordine giudiziale?

Si accerti il signor ministro che noi non abbiamo predilezione per nessuna speciale categoria d'impiegati; e se avessimo potuto invocare la legge costituzionale per escludere gl'impiegati amministrativi, di gran cuore lo avremmo fatto (*Harità e approvazione*). Se noi facemmo, non è colpa nostra, imperocchè siamo profondamente convinti che meno impiegati vi saranno in questa Camera, e più essa potrà aspirare alla gloria di rappresentare il popolo.

Poichè adunque non potemmo opporci agl'impieghi amministrativi, e poichè lo Statuto ci porge occasione di mostrarci con fondamento avversi agl'impieghi giudiziali, noi ne cogliamo l'occasione, non senza rinerescimento, di essere nell'obbligo di sorgere in opposizione ad una classe così rispettabile della società.

Dissi con rincrescimento, e colla maggiore sincerità dell'anima il dissi; e infatti, a chi non sarà grave di veder tolto alla Camera un Jacquemoud di cui tutti abbiamo testè ammirata la eletta eloquenza? Un Barbaroux che porta fra noi la ricordanza di un nome al Piemonte diletto per le illustri opere e per le sante virtù? Un Siotto Pintor il quale, benchè vi abbia raccomandata oltre al bisogno l'osservanza del giusto mezzo, non mancherà tuttavolta di soccorrerci dei suoi lumi e della dottrina sua?

Di queste perdite noi avremo sempre dolorosa memoria; e, se vi siamo rassegnati, non è per altro che per assicurare in ogni miglior modo l'indipendenza del Parlamento.

Non è adunque, io soggiungo, non è, come diceva il signor ministro della giustizia, che noi qui facciamo in questo momento opposizione con noi medesimi, e che sian cambiate le veci della Camera e del Ministero. La Camera sa molto bene quello che chiede, e il ministro sa meglio ancora quello che non vorrebbe accordare (*Rumori diversi*).

Nè qui creda alcuno che noi vogliamo farci oppositori per sistema agli atti del Governo. Ciò sarebbe improvvido; imperocchè sullo stallo ministeriale noi vediamo illustri personaggi che hanno diritto alla confidenza della nazione per essersi resi benemeriti della italiana causa. Vediamo illustri amministratori, rinomati giureconsulti, cospicui letterati, filosofi insigni, che onorano il portafoglio, e non siamo così ciechi per sorgere malauguratamente contro di essi.

Ma i giorni si succedono e non si rassomigliano: ciò che oggi esiste può nondimeno non esister più; ed è obbligo nostro, messa in disparte ogni personale considerazione, di provvedere innanzi a tutto all'indipendente suffragio dell'Assemblea nazionale. Questo è il mio voto. E saranno a maggior gloria dei nostri ministri i trionfi loro, poichè avranno il concorso, non d'uomini a loro devoti, ma di liberi cittadini a nessuno devoti che alla patria; e potranno vantarsi di governare veramente col popolo e per il popolo; e noi non disarteremo i loro vessilli, e li accompagneremo con gli augurii nostri (*Applausi*).

BRAGGIO. Prego la Camera a volermi permettere di

dire due parole, ed a voler rimontare, per decidere la questione, all'epoca in cui ci venne spontaneamente concesso tutto un compiuto sistema rappresentativo. — Per ciò eseguire conveniva creare tutto assieme degli elettori, degli eleggibili, e degli inamovibili. — Non è possibile che il Governo, nel mentre creava le due prime classi, volesse tener in sospenso la terza. La condizione dei tre anni è una facoltà che volle per l'avvenire il potere riservarsi per classificare successivamente quegli altri individui che l'esperienza potrebbe indicargli come meritevoli di acquistare quella inamovibilità che per favore speciale aveva di già concessa a tutti quei magistrati menzionati nell'art. 70 dello Statuto. Perciò la base incontrastabile si è che i magistrati che all'epoca dello Statuto avevano *tre anni di esercizio*, erano di pien diritto inamovibili, e ciò vien ancora desunto dall'art. 98, § 1 della legge elettorale, ove negando l'eleggibilità all'ordine giudiziario *amovibile*, suppone necessariamente e fin d'allora l'influenza di un ordine giudiziario *inamovibile*. Voto adunque per l'inamovibilità acquistata coi tre anni di esercizio avanti lo Statuto e conseguentemente per la validità dell'elezione in questione. (*Gazz. Piem.*)

IL RELATORE chiede la parola per aggiungere in ultimo alcune considerazioni e rispondere come erasi riservato alle obiezioni oppostegli.

Molte voci: la chiusura, la chiusura.

SINEO annuncia che l'associazione agraria ha aperto le sue sale ai rappresentanti della nazione, che in queste troveranno ogni giorno a loro disposizione un gabinetto di lettura, e alla domenica e al giovedì un circolo politico. Spera che la Camera aggradirà questa prova di simpatia da un corpo che fu il primo a spargere nel nostro paese in tempi più difficili il seme di libertà.

(*Conc.*)

IL PRESIDENTE consultata la Camera, dichiara chiusa la discussione.

(*Verb.*)

ARNULFO fa la proposta che in queste particolari circostanze la votazione sia segreta.

(La proposizione è appoggiata da dieci membri). (*Conc.*)

IL PRESIDENTE propone la questione se debba approvarsi l'elezione del signor cav. Siotto-Pintor consigliere d'appello da più di tre anni consecutivi precedenti allo Statuto; invitando i Deputati a scrivere sulle schede la parola sì per l'approvazione, e no per l'annullazione, e ciò per mancanza delle urne: significa inoltre, dietro richiesta di alcuni Deputati che i soli esclusi dalla votazione segreta sono quelli le di cui elezioni furono dalla Camera dichiarate nulle o sospese per inchiesta.

(Si procede all'appello nominale).

Invita quindi la Camera a nominare sei scrutatori.

(La Camera se ne riporta all'ufficio di Presidenza).

Annunziato poscia il seguente risultato dello scrutinio:

| | |
|--------------------------|-----|
| Numero dei votanti . . . | 120 |
| Per l'approvazione . . . | 76 |
| Per la nullità | 44 |

Proclama il cav. Siotto-Pintor consigliere d'appello a deputato di Tempio.

(*Verb.*)

La seduta è chiusa alle 11 1/2 della sera.

Ordine del giorno di lunedì:

Riunione negli uffizi alle 8 del mattino. Seduta pubblica alle 10 del mattino sino a mezzogiorno; dopo sospensione di un'ora si continuerà sino alle 5 pomerid.

Continuazione della verifica dei poteri.

Nomina del presidente, dei vice-presidenti, dei segretari e dei questori della Camera.